



**PARCO REGIONALE
GRIGNA SETTENTRIONALE**

Norme tecniche di attuazione

**TITOLO I
NORME DI INQUADRAMENTO**

- Art. 1 Ambiti e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
- Art. 2 Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
- Art. 3 Siti Natura 2000
- Art. 4 Relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
- Art. 5 Attuazione del PTC
- Art. 6 Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso

**TITOLO II
NORME GENERALI**

- Art. 7 Ambito di applicazione

**Capo I
Disciplina paesaggistica del PTC**

- Art. 8 Orientamenti e disposizioni di tutela e salvaguardia del paesaggio di carattere generale
- Art. 9 Tutele paesaggistiche
- Art. 10 Geositi
- Art. 11 Alberi monumentali
- Art. 12 Valutazione di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 13 Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica
- Art. 14 Unità di Paesaggio e classi di sensibilità paesaggistica
- Art. 15 Piano di Settore per la tutela e valorizzazione del paesaggio e Abaco del territorio del Parco ai fini paesistici

**Capo II
Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali**

- Art. 16 Esercizio delle attività agricole e zootecniche
- Art. 17 Edilizia rurale e diffusa
- Art. 18 Tutela e gestione del patrimonio forestale
- Art. 19 Viabilità di servizio agro-silvo-pastorale

Capo III**Salvaguardia, tutela e valorizzazione della biodiversità e delle reti ecologiche**

Art. 20 Tutela e sviluppo della Rete ecologica del Parco

Art. 21 Tutela e gestione della fauna e attività pescatoria

Art. 22 Difesa del suolo, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e gestione dei corsi d'acqua

Capo IV**Promozione della fruizione e del turismo sostenibile**

Art. 23 Fruizione e turismo sostenibile nel Parco

Art. 24 Attività agrituristica

Art. 25 Piste destinate alla pratica degli sport sulla neve e impianti di risalita

TITOLO III**NORME DI AZZONAMENTO**

Art. 26 Azzonamento del Parco e norme comuni alle zone

Art. 27 Zone ad elevato valore naturalistico e paesaggistico

Art. 28 Zone di protezione e salvaguardia ambientale

Art. 29 Zone dell'agro-naturalità a propensione ricettiva

Art. 30 Zone della promozione dell'attività agricola

Art. 31 Zone di iniziativa comunale

Art. 32 Centri Parco

Art. 33 Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico

TITOLO IV**NORME PARTICOLARI E DI SETTORE**

Art. 34 Esercizio delle attività estrattiva e mineraria

Art. 35 Gestione dei rifiuti

Art. 36 Infrastrutture, impianti tecnologici e servizi a rete

Art. 37 Installazione impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 38 Viabilità e circolazione

Art. 39 Parcheggi

Art. 40 Recinzioni

Art. 41 Verde attrezzato

Art. 42 Disciplina delle attività ai fini della salvaguardia naturalistica ed ambientale

**TITOLO V
NORME FINALI**

Art. 43 Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità

Art. 44 Prevenzione degli incendi

Art. 45 Vigilanza e sanzioni

Art. 46 Poteri di deroga

Art. 47 Pubblicità degli atti Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

TITOLO I
NORME DI INQUADRAMENTO

Art. 1 Ambiti e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) costituisce specifico strumento di pianificazione del Parco Regionale della Grigna Settentrionale e persegue le finalità di cui alla L.R. 16 luglio 2007, n.16 e s.m.i., che lo classifica come Parco Montano, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni di cui alla Dgr. 7 febbraio 2014 – n. X/1343 e con quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i..
2. Le disposizioni del presente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) regolano il raggiungimento dei predetti obiettivi e finalità, disciplinano gli interventi ammessi e si applicano al territorio del Parco di Regionale della Grigna Settentrionale, così come individuato dall'art. 168 della L.R. 16 luglio 2007, n.16 e s.m.i..
3. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale ha effetti di piano paesaggistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
4. Nell'ambito delle presenti norme tecniche con il termine Parco si intende il territorio del Parco Regionale; con l'espressione Piano e PTC si intende il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale e per "Ente Gestore" si intende la Comunità Montana.

Art. 2 Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Il PTC si compone dei seguenti elaborati:
 - a.) Norme tecniche di attuazione
 - b.) Tavole di azzonamento, disciplina del paesaggio e rete ecologica del PTC.

Tav. 01(a): Azzonamento – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 01(b): Azzonamento – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 02(a): Tutele paesaggistiche – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 02(b): Tutele paesaggistiche – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 03(a): Rete ecologica del Parco – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 03(b): Rete ecologica del Parco – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 04(a): Carta della sensibilità paesaggistica – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 04(b): Carta della sensibilità paesaggistica – quadro B	Scala 1:10.000

2. Le tavole di analisi e le relative relazioni costituiscono patrimonio conoscitivo del Parco, nonché quadro di riferimento per gli specifici aspetti settoriali e per l'inquadramento del contesto di inserimento degli interventi ammessi dalle presenti norme e sono consultabili in apposita sezione del sito del Parco.

Tavole di analisi	
Tav. 05(a): Mosaico dei Piani di Governo del Territorio e vincoli amministrativi – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 05(b): Mosaico dei Piani di Governo del Territorio e vincoli amministrativi – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 06(a): Geologia – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 06(b): Geologia – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 07(a): Vegetazione – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 07(b): Vegetazione – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 08(a): Aspetti agricoli e forestali – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 08(b): Aspetti agricoli e forestali – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 09(a): Tipologie Forestali – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 09(b): Tipologie Forestali – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 10(a): Valore faunistico – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 10(b): Valore faunistico – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 11(a): Carta del paesaggio – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 11(b): Carta del paesaggio – quadro B	Scala 1:10.000
Tav. 12(a): Viabilità – quadro A	Scala 1:10.000
Tav. 12 (b): Viabilità – quadro B	Scala 1:10.000
Relazioni:	
• Relazione tecnica di Piano	
• Relazione: Geologica e Geomorfologica	Luglio 2007
• Relazione: Aspetti Vegetazionali	Luglio 2007
• Relazione: Aspetti Entomologici	Luglio 2007
• Relazione: Aspetti Agricoli	Luglio 2007
• Relazione: Aspetti Forestali	Luglio 2007
• Relazione: Aspetti Faunistici	Luglio 2007

Art. 3 Siti Natura 2000

1. Il territorio del Parco include all'interno della sua perimetrazione:

- la Zona Speciale di Conservazione “Grigna Settentrionale – IT2030001”, designata con Decreto Ministeriale 15 luglio 2016 “Designazione di 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.”;
- la Zona Speciale di Conservazione “Grigna Meridionale - IT2030002”, designata con Decreto Ministeriale 30 aprile 2014 “Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia”, la cui gestione è della Provincia di Lecco;
- la Zona di Protezione Speciale “Grigne” IT2030601, classificata nelle tipologie “Ambienti aperti alpini” e “Ambienti forestali alpini” che, ai sensi della DGR 18 luglio 2007 n. VIII/5119, è affidata in gestione alla Provincia di Lecco.

2. Le aree di cui al precedente comma 1 sono assoggettate a quanto disposto dalle rispettive norme istitutive, rispettivamente Direttiva 92/43/CEE per i Siti di Importanza Comunitaria e Direttiva Uccelli 2009/147/CE, oltre che alla vigente normativa nazionale e regionale di recepimento delle stesse. Nei Siti Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e

s.m.i., si applica la Valutazione d'incidenza secondo le modalità procedurali individuate con D.G.R. 8 agosto 2003, n.7/14106, pubblicata sul B.U.R.L., 3° Supplemento straordinario al n.37 del 12 settembre 2003 e s.m.i..

3. Nei siti di cui al comma 1 sono in vigore le Misure di Conservazione relative ai Siti Natura 2000 di cui alla D.G.R. n. 1029/2013 e n. 4429/2015, le Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde di cui alla D.G.R. 9275/2009 e s.m.i. ed i piani di gestione approvati dall'Ente Gestore ai sensi della normativa vigente.

4. La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, quale Ente Gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, con Delibera A.C. n. 32 del 29 novembre 2012 ha approvato il Piano di Gestione per la ZSC IT2030001 "Grigna Settentrionale".

5. Nei siti di cui al comma 1 sono inoltre previste, a tutela degli habitat e delle specie presenti, le seguenti ulteriori disposizioni:

- nelle aree interessate dagli habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo *Festuco-Brometalia*) e 6520 (Praterie montane da fieno), con riferimento alla Carta degli Habitat regionale pubblicata al sito <http://www.biodiversita.lombardia.it>, si evitino rimboschimenti nelle aree prative e nelle zone ecotonali;
- nelle aree interessate dagli habitat 7220 (Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi *Cratoneurion*) e 7230 (Torbiere basse alcaline *Caricion davallianae*), con riferimento alla Carta degli Habitat regionale pubblicata al sito <http://www.biodiversita.lombardia.it>, è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

6. L'Ente Gestore:

- effettua la valutazione di incidenza degli interventi secondo le procedure previste dalla normativa vigente e disciplinate dal successivo art. 7;
- provvede al monitoraggio ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
- esercita le funzioni di vigilanza e irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nelle misure di conservazione e nella valutazione di incidenza.

Art. 4 Relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale

1. I rapporti tra il PTC e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dall'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i. a cui si rimanda. In particolare, le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi.

2. I Comuni compresi nel Parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del PTC, apportano al proprio strumento urbanistico generale le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel Parco stesso; entro due anni dalla stessa data i Comuni, con apposita variante, procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente:

a) alle aree esterne al Parco, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri di cui al successivo comma 6;

b) al recepimento dei contenuti del PTC anche all'interno degli elaborati cartografici di Piano.

In relazione ad esigenze particolari e locali i Comuni possono prevedere, nei propri strumenti

urbanistici, disposizioni a tutela di interessi culturali ed ambientali più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle contenute nel presente Piano.

3. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTC, possono essere adeguati i confini del Parco oltre che le delimitazioni delle zone individuate nelle Tavole 1 e 2 del PTC, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 18 commi 5 bis e ter, della L.R.30 novembre 1983, n.86.

In sede di formazione del PGT ciascun Comune provvede a verificare la precisione e la completezza dell'individuazione contenuta nella Tavola 02 "Tutele paesaggistiche" del PTC. La normativa dello strumento urbanistico deve essere supportata dalla completa analisi dei beni di interesse, che ne descrive le condizioni generali, lo stato d'uso, la documentazione storica e i rapporti con il contesto, e può integrare all'occorrenza la perimetrazione e i vincoli previsti dal PTC del Parco, secondo valutazioni di livello locale.

4. Il rapporto tra PTCP e PTC è stabilito dalla L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

5. I rapporti tra PTC e il Piano Territoriale Regionale sono definiti dall'art. 20 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

6. La pianificazione delle aree esterne al perimetro del Parco deve tenere conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) devono essere salvaguardate la continuità dell'assetto ambientale e paesaggistico e le connessioni ecologiche lungo il perimetro del Parco, laddove non ancora compromesso da insediamenti o dalla presenza di infrastrutture, con particolare attenzione alla continuità degli elementi di caratterizzazione paesaggistica segnalati dal PTC del Parco e tenuto conto anche del progetto di Rete Ecologia Regionale, delle previsioni dei Piani di gestione dei ZSC/ZPS e degli indirizzi di contenuto paesaggistico ed ambientale espressi dal PTCP, nonché delle principali linee strategiche di connettività identificate nelle Tavv. 03(a) e 03(b) del PTC "Rete ecologica del Parco";
- b) le aree limitrofe al perimetro del Parco devono preferibilmente essere mantenute secondo lo stato naturale dei luoghi o destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le disposizioni della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., oppure ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport e parcheggi a servizio del Parco;
- c) l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali e minor grado di interferenza con il territorio a Parco;
- d) per le aree da destinare a espansione residenziale devono essere assicurate, nelle immediate adiacenze del territorio del Parco, fasce o zone di protezione, con profondità non inferiore a m 5, ove non sia consentita la realizzazione di edifici o, comunque, di interventi che compromettano la necessaria salvaguardia. Lo strumento urbanistico dovrà dettare disposizioni per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le specie autoctone, nonché le soluzioni tipologiche e architettoniche coerenti con il paesaggio circostante;
- e) i nuovi insediamenti industriali, solo se connessi ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, devono essere collocati a congrua distanza dai confini del Parco, e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone;
- f) deve essere evitato l'insediamento di nuove industrie a rischio di incidente rilevante oltre che insalubri in aree o in edificati limitrofi al Parco, fatta eccezione per le opere riconducibili all'attività agricola o di pubblica utilità;
- g) in generale si dovrà pervenire al contenimento degli interventi edilizi e delle operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi di connotazione del paesaggio, tenendo conto delle

esigenze di tutela ambientale, tendendo alla progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del Parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative.

Art. 5 Attuazione del PTC

1. Sono strumenti e provvedimenti attuativi del PTC del Parco:

- i piani di settore e i regolamenti d'uso, predisposti ai sensi e nei termini di cui all'art. 20 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i.;
- la pianificazione attuativa od esecutiva di iniziativa pubblica o privata di interesse pubblico e convenzionata;
- gli strumenti urbanistici comunali.

2. L'Ente Gestore dà attuazione al PTC anche a mezzo degli atti e delle attività attribuite alla sua competenza dalle presenti norme, dalla L.R. 30 novembre 1986 n. 83 e s.m.i. o da disposizioni di legge in vigore, ed in particolare a mezzo dei pareri, autorizzazioni e nulla-osta, concessioni d'uso o di servizio, convenzioni, oltre ad altri strumenti negoziali quali accordi di programma, contratti e quanto specificato al seguente art. 6.

3. Il PTC è attuato dall'Ente Gestore e collaborano alla sua attuazione, attraverso propri atti e progetti, gli Enti facenti parte del Parco, gli Enti pubblici, i privati singoli e associati, le persone giuridiche private.

4. Il Parco può avviare le procedure di programmazione e concertazione previste dalle norme vigenti e partecipare ad esse quando siano promosse da enti diversi dall'Ente Gestore del Parco.

5. Il PTC può prevedere, ai sensi e nei termini previsti dalla normativa vigente, la formazione di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del PTC, in particolar modo per i seguenti settori:

- a) piano delle attività agricole e zootecniche;
- b) piano per la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- c) piano per la gestione della fauna selvatica.

Può prevedere altresì la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e che determinano la localizzazione e graduazione dei divieti, in particolare per:

- l'edilizia rurale e diffusa;
- la fruizione turistica, il tempo libero e la fruizione sostenibile;
- la tutela geomorfologica e l'attività speleologica.

6. L'elenco non è da intendersi esclusivo e può essere integrato in funzione delle specifiche necessità di gestione e programmazione dell'Ente Parco.

7. Il Piano di Settore può essere predisposto anche per stralci e non può introdurre indici edificatori e prescrizioni differenti da quelle preventivamente individuate nel PTC e in caso di discordanza tra il Piano di Settore ed il PTC prevale quest'ultimo.

Art. 6 Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso

1. L'Ente gestore rilascia parere obbligatorio ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i., per:

- gli atti e i provvedimenti indicati al comma 4 del medesimo articolo 21;
- la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali da sottoporre all'autorizzazione della Giunta in deroga al regime proprio del Parco, ai sensi dell'art.18, comma 6-ter della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i.;
- il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo di cui all'art.32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47;
- tutti gli altri atti e i provvedimenti che riguardino il territorio del Parco per i quali le leggi nazionali e/o regionali lo prevedono.

2. I pareri di cui al precedente comma 1 sono espressi, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale, entro 120 giorni dal ricevimento degli atti nei termini stabiliti dal comma 6, art. 21, della L.R. 30 novembre 1986 n.83 e s.m.i.; qualora entro detto termine l'Ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della Comunità economica europea nella specifica materia.

3. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente gestore previste dalla vigente legislazione sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute nella normativa vigente, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale; qualora entro detto termine l'Ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende sfavorevole.

4. L'Ente Gestore esercita le funzioni in materia di autorizzazioni di cui all'art. 4 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i., in materia di "Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale" e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico previste dall'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 («Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani»), applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché le relative funzioni sanzionatorie.

5. Sino ad approvazione del Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) l'Ente Gestore, con proprio provvedimento, autorizza l'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma. Successivamente all'approvazione del P.I.F. l'autorizzazione si intenderà rilasciata qualora l'Ente Forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 45 gg dalla presentazione dell'istanza.

6. L'Ente gestore esercita le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 146, 167 e 181, comma 1ter e quater, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. L'autorizzazione paesaggistica dell'Ente Gestore resa ai sensi dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., deve essere assunta previo parere della Commissione per il Paesaggio appositamente costituita ai sensi dell'art. 81 della medesima legge.

7. L'Ente Gestore può attuare le previsioni di Piano anche mediante concessioni di gestione, anche previo il trasferimento del diritto di superficie. Nelle concessioni di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'Ente Gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata delle concessioni e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente Gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione.

TITOLO II NORME GENERALI

Art. 7 Ambito di applicazione

Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica, si applicano, in tutto il territorio del Parco, le disposizioni generali di cui al presente Titolo, nonché le norme relative a ciascun settore di cui al successivo Titolo IV, fatte salve le eventuali specificazioni o eccezioni previste dalla disciplina delle zone di cui al Titolo III.

Capo I Disciplina paesaggistica del PTC

Art. 8 Orientamenti e disposizioni di tutela e salvaguardia del paesaggio di carattere generale

1. Il Parco, attraverso l'attuazione del PTC, persegue l'obiettivo della tutela, valorizzazione, gestione, promozione e pianificazione del paesaggio, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, assumendo i seguenti principi guida:

- la tutela e la qualificazione paesaggistica devono esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme, ma anche nell'attenzione alla qualità paesaggistica che si deve porre nella configurazione di nuovi interventi;
- la tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e la qualificazione del singolo bene, ma anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo contesto, dovendosi rapportare ad una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni;
- il contesto di riferimento costituisce lo spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine (fisico, naturale, di struttura storica, di configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), in particolare quelle relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico della dimensione paesaggistica in quanto distinta dalle dimensioni storica, naturalistica, geomorfologica ecc.;
- la tutela del paesaggio in attuazione del principio di tutela attiva, quale attenta gestione paesaggistica delle trasformazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile, volta a pianificare/progettare il recupero attraverso la creazione di nuovi paesaggi.

2. Il PTC del Parco ha effetti di piano paesaggistico e si configura come atto paesaggistico di maggiore definizione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in quanto integra e specifica il Piano Paesaggistico Regionale. Il PTC, ai sensi della normativa vigente, sostituisce le indicazioni di quest'ultimo per quanto riguarda la disciplina paesaggistica del territorio del Parco. Restano ferme le disposizioni di carattere generale del PPR stesso e quelle immediatamente operative di cui al Titolo III della normativa dello stesso.

3. Il Parco, ai fini della conservazione dei caratteri paesaggistici e delle testimonianze storiche del territorio, sottopone a tutela gli ambiti di paesaggio di particolare interesse e le principali componenti del paesaggio agrario, nonché i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico, culturale e ambientale per il Parco, che formano il quadro di riferimento per i contenuti paesaggistici della pianificazione comunale e per la valutazione di compatibilità degli interventi di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

Art. 9 Tutele paesaggistiche

1. Il territorio del Parco è interamente tutelato dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Pertanto qualunque intervento, pubblico o privato, di modifica dello stato esteriore dei luoghi, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., quelli di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 e quelli ricadenti nelle casistiche di cui al comma 4 art. 20 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., nel rispetto dei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 e dei contenuti paesaggistici del PTC. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico- edilizia, secondo quanto disciplinato dal comma 4, art. 146, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

2. Nello specifico le Tavv. 02(a) e 02(b) "Tutele paesaggistiche" identificano:

a) gli ambiti all'interno del territorio a Parco assoggettati a specifica tutela paesaggistica in base all'art. 134 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., nei quali la gestione dei suddetti beni paesaggistici è regolata:

- dalle disposizioni di cui all'art. 16 bis delle norme del Piano Paesaggistico Regionale;
- dai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2727;
- per le aree oggetto di "notevole interesse pubblico" ai sensi dell'articolo 136 o dell'articolo 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., così come individuate dal D.P.G.R. del 10/09/1980 per gli interi territori comunali di Esino Lario, Perledo, Varenna e dal D.P.G.R. del 16/07/1980 n. 735 per l'intero territorio comunale di Pasturo, la disciplina di tutela e le prescrizioni d'uso o i criteri di gestione approvati con D.P.G.R. del 10/09/1980, integrano le disposizioni e i contenuti della disciplina di cui ai precedenti alinea del presente comma.

b) gli ambiti soggetti a disposizioni immediatamente operattive del Titolo III delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, nei quali si applicano:

- per l'"ambito di salvaguardia dello scenario lacuale dei laghi insubrici" le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale;
- per i "tracciati guida paesaggistici" e le "strade panoramiche" le disposizioni di cui all'art. 26 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale;

c) gli immobili assoggettati alla tutela ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (beni di interesse storico, artistico, archeologico e etnografico), per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II del predetto decreto relative ai "Beni culturali".

3. Fatte salve le competenze dell'autorità statale, per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

Art. 10 Geositi

1. Il riconoscimento paesaggistico dei geositi in qualità di elementi identificativi del paesaggio lombardo è sancito dall'inserimento nei repertori, correlati al quadro di riferimento paesaggistico del PPR e, a livello normativo, tra le categorie di tutela e valorizzazione di interesse regionale.

2. Il PTC del Parco recepisce i geositi di interesse regionale individuati sul territorio del Parco, applicando la disciplina prevalente dell'art. 22 del Piano Paesaggistico Regionale, articolata rispetto alla loro tipizzazione in funzione dell'interesse prevalente, volta a distinguere:

ID Regione	Nome	Interesse prevalente	Valore prevalente	Disciplina prevalente PPR	Comune
114	Ghiacciaia del Moncodeno	Geositi di interesse geologico-stratigrafico/strutturale, geominerario	Geomorfologico	art.22-c3	Esino Lario
ID Regione	Nome	Interesse prevalente	Valore prevalente	Disciplina prevalente PPR	Comune
125	Scudo della Grigna Settentrionale	Geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesaggistico, naturalistico	Geologia stratigrafica	art.22-c4	Pasturo
126	Calcare di Perledo-Varennna	Geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesaggistico, naturalistico	Geologia stratigrafica	art.22-c4	Perledo
127	Cave di nero di Varennna	Geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesaggistico, naturalistico	Geominerario	art.22-c4	Perledo

3. L'Ente Parco:

- per i geositi assoggettati alla disciplina di cui al comma 3, art. 22, del PPR promuove la valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti, anche tramite la proposta di geoparchi, in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e di itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio. Sono da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti terra significativi, introduzione di elementi di interferenza visuale, cancellazione dei caratteri specifici;
- per i geositi assoggettati alla disciplina di cui al comma 4, art. 22, del PPR individua in apposito regolamento le azioni di valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti anche in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e degli itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio. Sono da escludersi gli interventi sullo stato dei luoghi che possono nascondere alla vista le esposizioni o impedirne di fatto la possibilità di accedervi e visitarli.

Art. 11 Alberi monumentali

1. L'Ente Parco promuove la tutela e la conservazione degli alberi monumentali all'interno del territorio a Parco quali patrimonio naturale e storico, nonché ai fini faunistici, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dal Decreto ministeriale 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".

Art.12 Valutazione di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. La valutazione di compatibilità degli interventi, pubblici o privati, soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 9, comma 1 viene effettuata sulla base:

- delle disposizioni di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12", con specifico riferimento ai criteri e procedure per le categorie di opere ed interventi di cui al capitolo 4 e alle schede di carattere generale per la valutazione delle trasformazioni paesaggistiche afferenti gli elementi costitutivi del paesaggio di cui all'Appendice "B", in riferimento all'analisi del contesto paesaggistico di inserimento da effettuarsi secondo le indicazioni di cui al par. 1.4 della medesima D.G.R.e tenuto conto delle motivazioni e dei criteri di gestione, laddove esistenti, dello specifico atto di tutela;
- dei criteri e dei contenuti indicati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e dell'accordo, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM medesimo, sottoscritto in data 4 agosto 2006 tra Regione Lombardia e MIBACT per la redazione della relazione paesaggistica, nonché degli atti ed elaborati minimi richiesti in rapporto ad alcuni tipi di trasformazione di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2727;
- del rapporto con il contesto locale dei beni e delle emergenze di rilevanza e valore paesaggistico, da considerarsi secondo le indicazioni di cui al seguente art. 13;
- delle Unità di Paesaggio e dell'azzonamento ai fini paesaggistici, secondo le indicazioni di cui al seguente art. 14, oltre che delle norme d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica definite dal Piano di Settore di cui al seguente art. 15.

2. Tutti i soggetti che predispongono progetti relativi alle "Infrastrutture a rete" (mobilità, reti tecnologiche e impianti di produzione energetica) e ai "Tracciati base paesistici", così come individuati dai "Piani di sistema" del vigente Piano Paesaggistico Regionale, relativi alla realizzazione di nuovi interventi o alla ristrutturazione dei manufatti esistenti, sono tenuti a seguire gli orientamenti progettuali e le indicazioni di metodo e di contenuto delineati dagli indirizzi di Tutela e dagli stessi Piani di sistema del Piano Paesaggistico Regionale, così sintetizzabili:

- a. gli indirizzi di Tutela (Vol 6), con specifico riferimento alla Parte II "Strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio";
- b. i Piani di sistema "Infrastrutture a rete" (Vol. 7) in recepimento della
 - D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 8/8837, recante "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità" (ora PPR – Vol.7 Piani di sistema "Infrastrutture a rete"), contenente anche i quaderni illustrativi delle linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità (con specifico riguardo al Quaderno 3 "La mobilità dolce e la valorizzazione paesaggistica della rete stradale esistente");
 - D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10974 recante "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" in aggiornamento

dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (ora PPR – Vol.7 Piani di sistema “Infrastrutture a rete”).

3. Ogni intervento, pubblico o privato, dovrà comunque essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente del Parco e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce, sia nella scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali da costruzione mediante l'utilizzo di materiali, finiture e tipologie tradizionali, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi aperti, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, nonché di quelle previste dalle particolari norme di zona e di settore in relazione all'intervento da effettuare.

4. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici rurali dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive dei manufatti esistenti sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto paesaggistico immediato e più ampio: accesso, alberate e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o forestale. La realizzazione di nuovi manufatti di servizio dovrà tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesaggistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesaggistici del luogo, dovrà essere attentamente studiata prevedendo una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

5. I soggetti, pubblici e privati, nella progettazione degli interventi si attengono, infine, ai seguenti criteri generali:

- a. i materiali e i criteri costruttivi per le opere di finitura esterne dovranno essere quelli tradizionalmente utilizzati in luogo; in particolare è da evitare l'uso di rivestimenti in ceramica o marmo e pietra non locale, intonaci plastic;
- b. i manti di copertura dovranno essere in tegole o coppi color mattone o pietra tradizionale. È da evitare l'uso di lastre di cemento o plastica, di lamiera ondulata ad esclusione della lamiera color grigio scuro, marrone testa di moro o rame. I canali di gronda devono avere sezione semicircolare in lamiera color grigio scuro, marrone testa di moro o rame;
- c. apparecchi di oscuramento dei vani finestre e porte, ad anta in legno naturale impregnato con i colori tipici della tradizione locale, o Pitturate con colori noce, grigio o grigio verde; è vietato l'uso di tapparelle;
- d. è obbligatorio mantenere o restaurare l'apparato decorativo esterno o i singoli elementi decorativi;
- e. murature esterne in pietrame con intonaco raso pietra per le parti esistenti e muratura in pietrame o in blocchi di laterizio completamente intonacate al rustico o semi-civile con malta di calce per gli ampliamenti; è da evitare la stilatura ribassata delle fughe;
- f. a tutela dell'ordine dei chioschi, in caso di interventi di ristrutturazione dell'edificato, occorrerà adottare misure cautelative volte ad escludere interferenze con gli eventuali esemplari di chioschi che le utilizzano (effettuare i lavori in periodo di assenza degli esemplari, conservare le aperture che permettono l'accesso degli individui, non usare sostanze tossiche per i chioschi nel trattamento delle strutture in legno, ecc.).

6. Fino all'approvazione del Piano di Settore per la tutela e valorizzazione del paesaggio, che prevede specifico repertorio di mitigazione, compensazione e inserimento paesaggistico-ambientale degli interventi, si potrà fare riferimento al Documento tecnico 2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesaggistico ambientale.

Art. 13 Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica

1. Il territorio nel suo complesso deve essere valutato sotto il profilo paesaggistico in base alla rilevazione, alla lettura ed alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali. In tal senso le Tavv. 02 (a) e 02 (b) (Tutele paesaggistiche) e Tavv.11(a) e 11(b) (Carta del paesaggio), costituiscono la base informativa utile di riferimento per l'analisi del contesto paesaggistico, identificano gli elementi costitutivi del paesaggio del Parco, nonché gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza paesaggistica da tenere in considerazione nella fase di analisi del contesto paesaggistico, così articolati:

- a. ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore naturale (sistemi geomorfologici, geositi, ambiti ad elevata naturalità, elementi dell'idrografia, etc.);
- b. ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore storico culturale, quali aree archeologiche, sistema complessivo dei centri e nuclei storici, edifici e altri manufatti storici extraurbani, ivi compresi quelli dell'archeologia industriale, terrazzamenti e altri segni dell'organizzazione del paesaggio agrario, giardini, viali alberati, e sistemi della viabilità storica, sistemi dell'idrografia artificiale, opere d'arte.
- c. ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore simbolico sociale, quali luoghi della memoria storica e del culto, delle celebrazioni pittoriche e letterarie, con particolare riferimento alla letteratura turistica e di viaggio
- d. ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo, considerando la viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto, con particolare riferimento alle strade panoramiche e ai percorsi di fruizione ambientale e percorsi di fruizione ricreativa e turistica, identificazione dei belvedere, visuali sensibili, punti di osservazione del paesaggio e punti di riferimento;
- e. le situazioni di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado.

2. L'individuazione nel PTC della rilevanza paesaggistica comporta la tutela, da parte della normativa del PGT:

- a. degli oggetti stessi da distruzione o da trasformazioni improprie, anche dal punto di vista della compatibilità delle destinazioni d'uso;
- b. delle condizioni di "leggibilità" e "visibilità" degli oggetti nei rapporti con il contesto e con le visuali paesaggisticamente rilevanti ai fini della tutela dei rapporti intercorrenti tra gli elementi e l'intorno con il quale si istituiscono rapporti di co-visibilità o di contestualità storico-culturale, intendendo:
 - per "visibilità" la non interposizione di ostacoli che precludano la vista dell'oggetto o dell'insieme considerato dai punti di vista, anche remoti, pubblicamente accessibili e significativi (ostruzione);
 - per "leggibilità" la non intromissione nel contesto di elementi impropri, che compromettano la comprensione del significato o della funzione degli oggetti tutelati e la percezione del loro valore formale o simbolico (intrusione).

3. Ai fini della conservazione della leggibilità dei singoli manufatti e degli elementi connotativi del paesaggio, le "rilevanze" individuate nelle Tavole 02 (a) e 02 (b) (Tutele paesaggistiche) e nelle Tavole 11(a) e 11(b) del PTC (Carta del paesaggio), sono considerate come singoli elementi o insiemi di elementi storicamente o funzionalmente correlati tra loro (di origine antropica - edifici o manufatti - e naturale), nei cui confronti la tutela del PTC si esercita accertando che il PGT ne riconosca il valore e contenga le disposizioni e le strategie idonee a evitarne, per quanto possibile, la scomparsa o lo snaturamento per distruzione, manomissione impropria o abbandono.

Art. 14 Unità di Paesaggio e classi di sensibilità paesaggistica

1. Il PTC del Parco persegue la valorizzazione dei “sistemi” paesaggistici, intesi sia come ambiti spaziali paesaggisticamente unitari e coerenti, sia come sequenze lineari o insiemi di beni legati da qualche forma riconoscibile di affinità. A tal fine, il territorio del Parco è suddiviso nelle seguenti unità di paesaggio riconosciute come sistemi paesaggistici leggibili, così come delimitate nelle Tavole 04(a) e 04(b) (Carta della sensibilità paesaggistica):

- Unità di Paesaggio 1: paesaggio dei versanti con diffusa presenza di elementi geologici e geomorfologici di interesse paesaggistico e valori endemici molto elevati, da cui paesaggio carsico di elevato valore e paesaggio delle frane e dei depositi di versante.
- Unità di Paesaggio 2: paesaggio dei versanti antropizzati con presenza da debole a diffusa di elementi/insediamenti rurali a maggiore infrastrutturazione, caratterizzata da un diffuso utilizzo agricolo dei suoli ed elevate potenzialità, da cui paesaggio rurale a valenza paesistica elevata.
- Unità di Paesaggio 3: paesaggio urbanizzato con densità da media a elevata, comprendente nuclei di antica formazione e addizioni urbane di epoca più recente.
- Unità di Paesaggio 4: paesaggio delle praterie e dei pascoli di montagna, caratterizzati da differenti dinamiche di evoluzione e/o trasformazione.
- Unità di Paesaggio 5: paesaggio dei versanti boscati, da cui bosco misto di conifere e latifoglie

2. Le unità di paesaggio, insieme alle classi di sensibilità paesaggistica dei luoghi come definite nelle Tavv. 04(a) e 04(b) (Carta della sensibilità paesaggistica), costituiscono quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, nonché per la gestione delle trasformazioni di cui al comma 1, art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., in chiave di valutazione paesaggistica dei progetti, al fine di ottenere una gestione coerente con gli obiettivi di salvaguardia paesaggistica assunti dal Parco.

Art. 15 Piano di Settore per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e Abaco del territorio del Parco ai fini paesaggistici.

1. Il Parco promuove, di concerto con i Comuni, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella sua più ampia accezione. A tal fine, con apposito Piano di Settore di cui all'art. 5, comma 5, lettera b delle presenti norme, l'Ente gestore:

- a. individua gli elementi costitutivi fondamentali che caratterizzano il proprio sistema paesaggistico, riferiti ai sistemi di cui al precedente art 13 comma 1;
- b. fornisce le indicazioni per la loro relativa tutela, gestione e valorizzazione paesaggistica, tenuto conto anche dell'articolazione delle unità di paesaggio e della sensibilità paesaggistica all'interno del Parco;
- c. analizza il ruolo storicamente assunto dalle reti quale sistema di relazioni percettive e strutturali tra gli elementi paesaggistici rilevanti, indicando indirizzi, criteri e prescrizioni volti alla valorizzazione o alla riproposizione attuale delle trame relazionali di vario ordine individuate.

2. L'Ente gestore predisponde altresì l’“Abaco del territorio del Parco ai fini paesaggistici”, quale strumento costituente quadro di riferimento conoscitivo di base e elemento di orientamento, indirizzo e regolamentazione per la progettazione delle categorie edilizie e di quelle non propriamente tali (quali esemplificativamente sistemazione spazi aperti, realizzazione di elementi di ricucitura ecologica), al fine di fornire maggiori indicazioni, ove necessarie, sulle modalità con cui gli interventi possono essere progettati e realizzati nel Parco, anche dal punto di vista delle azioni di mitigazione, compensazione e inserimento paesaggistico- ambientale. La definizione dei “Criteri orientativi di intervento” per particolari categorie di opere, baite, rifugi,

strade agro-silvo-pastorali, argini fluviali, sentieri, ecc., dovranno necessariamente richiamare gli elementi tipologici e materici della tradizione storico-architettonica locale.

Capo II **Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali**

Art. 16 Esercizio delle attività agricole e zootecniche

1. La tutela e lo sviluppo dell'attività agro-silvo-pastorale costituiscono uno degli obiettivi di piano.

2. L'Ente Gestore promuove azioni ed interventi a sostegno dell'agricoltura e delle aziende agricole comprese in tutto o in parte nel Parco, nonché di ogni legge di finanziamento per l'agricoltura, così come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le aree sensibili, per quelle sottoposte a vincoli ambientali e per i territori in aree montane, secondo quanto previsto dal Titolo II della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. e in attuazione dei contenuti programmatici del Programma Regionale di Sviluppo, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, nonché delle linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio e dei nuovi criteri e modalità per la concessione delle malghe e alpeggi per l'esercizio delle attività di alpeggio (D.G.R. 9 febbraio 2012 N. II/0302), con specifica priorità agli interventi a sostegno e sviluppo del sistema degli alpeggi definiti dal Piano Regionale degli Alpeggi, il quale rappresenta specifico strumento di indirizzo e di programmazione per l'alpicoltura.

3. L'alpicoltura, costituita dai sistemi degli alpeggi e dalle aziende zootecniche che stagionalmente vi conferiscono il bestiame, rappresenta un patrimonio economico, sociale, ambientale e storico-culturale dell'intera comunità regionale, da salvaguardare e valorizzare in quanto sistema multifunzionale, al fine di contrastare il processo di abbandono in atto in agricoltura.

4. Il PTC persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso specifiche azioni di tutela, conservazione e valorizzazione definite nel Piano di Settore delle attività agricole e zootecniche, quali:

- a. classificare le aree agricole in funzione del valore agroforestale, della capacità d'uso e della valenza ecologico ambientale;
- b. determinare le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio, indicando le norme di tutela e prescrizioni per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;
- c. valorizzare e promuovere l'attività agricola nel rispetto delle tradizioni locali, favorendo la multifunzionalità e lo sviluppo di produzioni di qualità finalizzate anche all'istituzione di marchi di qualità per prodotti locali, contrastando i processi di abbandono in atto;
- d. definire le modalità di esercizio dell'agricoltura ammesse e le pratiche agronomiche ambientalmente compatibili, da eseguirsi in base a convenzione tra l'Ente Parco e le imprese agricole interessate, con cui stabilire le modalità di assistenza tecnica che l'Ente Parco dovrà fornire alle imprese, nonché la corresponsione, da parte dell'Ente Parco stesso, di incentivi economici;
- e. incentivare ed organizzare misure ed iniziative volte a sostenere la riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agro-silvo-pastorale, indirizzandola verso l'adozione di pratiche produttive e l'impiego di mezzi tecnici compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- f. incentivare le misure, le azioni e gli interventi a sostegno dell'agricoltura per la destinazione dei contributi a favore delle aziende agricole comprese in tutto o in parte del Parco.

5. In attuazione della programmazione agricola comunitaria, nazionale e regionale vigente, con particolare riguardo agli interventi di sistemazione dei fabbricati d'alpe, sistemazione e potenziamento della viabilità d'accesso e di servizio, miglioramento dell'approvvigionamento idrico ed energetico, consolidamento di dissesti presenti sulle superfici pascolive, il Piano di Settore delle attività agricole e zootecniche:

- a. individua e censisce, per comprensori, le malghe, i prati e i prati-pascolo distinguendole in relazione alla loro potenzialità strutturale e produttiva, senza tenere necessariamente conto dei soli aspetti economici;
- b. promuove il recupero, la continuazione e lo sviluppo delle malghe, dei prati e dei prati-pascolo in base a valutazioni anche naturalistiche, per la loro funzione di presidio umano sul territorio, compensando le condizioni di minore produttività;
- c. individua le aree prioritarie da mantenere a prato o prato-pascolo, mantenendo le tipologie esistenti;
- d. indica per ogni ambito territoriale predeterminato, quali la malga o singoli pascoli, il carico zootecnico ottimale idoneo alla migliore conservazione del cotico erboso e del suolo e le modalità di gestione del pascolamento;
- e. definisce anche le aree per il pascolo ovino e caprino, da esercitarsi mediante apposito regolamento d'uso;
- f. favorisce forme di associazionismo di gestione delle malghe, dei prati e dei prati-pascolo o delle attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti caseari;
- g. individua le necessità e promuove il miglioramento dei collegamenti degli alpeggi con le relative aziende di fondovalle.

6. Nel territorio del Parco devono essere rispettati i seguenti indirizzi:

- a. gli interventi di manutenzione dei pascoli, mediante decespugliamento e lotta alle erbe infestanti, devono essere condotti con criteri naturalistici, evitando il danneggiamento del cotico erboso e l'uso di concimi chimici e fitofarmaci;
- b. l'uso dei concimi chimici e dei fitofarmaci deve essere contenuto e limitato al trattamento delle patologie;
- c. è vietato l'impiego di formulati classificati "Molto tossici, Tossici o Nocivi" (ex I e II classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "irritanti" o "non classificati" (ex III e IV classe); di fertilizzanti chimici azotati a rapido dilavamento dalla semina alla levata; di presidi sanitari chimici con mezzi aerei; di fanghi di depurazione da reflui urbani anche trattati (di cui al D.Lgs. 99/92).

Art. 17 Edilizia rurale e diffusa

1. Il regolamento dell'edilizia rurale e diffusa ha il compito di individuare il patrimonio edilizio rurale, con particolare riferimento ai manufatti di valore artistico, storico o culturale, considerando anche: ritrovamenti archeologici, presenze di carattere storico, artistico e culturale e in genere architettura residenziale e architettura religiosa, allo scopo di garantirne, a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi, la tutela, la conservazione nonché il restauro, la valorizzazione, il riuso e la rivitalizzazione, anche mediante l'eventuale promozione di nuovi usi compatibili, tenendo conto anche del rapporto che gli stessi intrattengono con il contesto paesaggistico ravvicinato e con quello più ampio.

2. Ai fini del perseguitamento degli obiettivi di cui al precedente comma, il regolamento dell'edilizia rurale e diffusa disciplina il riuso degli immobili non più adibiti ad usi agricoli in territorio agricolo presenti nel Parco, in caso di dismissione da oltre cinque anni ed individuati dai PGT ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. a), n. 3 della l.r. 12/05, nonché la ristrutturazione edilizia.

Nelle more di approvazione del regolamento dell'edilizia rurale e diffusa, è ammessa la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il risanamento e restauro conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia degli immobili non più adibiti ad usi agricoli dismessi da oltre cinque anni, come individuati dai PGT ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. a), n. 3 della l.r. 12/05, nel rispetto dei caratteri edilizi preesistenti, sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche.

3. Ai fini dell'applicazione del regolamento sono considerati edifici extragricoli in territorio agricolo quelli esistenti e/o autorizzati con legittimo titolo abilitativo, nei quali non si riscontra alcun tipo di rapporto con la produzione agricola.

4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia volti al cambio di destinazione d'uso, o trasformazioni d'uso delle strutture edilizie esistenti in funzioni non agro-silvo-pastorali, sono subordinati alla definizione,:

- a) del regolamento dell'edilizia rurale e diffusa e di criteri e relativi requisiti definiti all'interno dell'Abaco di cui all'art. 15, comma 2;
- b) in alternativa di autonomo regolamento per la disciplina dei cambi di destinazione d'uso dei manufatti esistenti nelle zone esterne a quelle di iniziativa comunale, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 5 delle presenti norme, che accerti la dismissione, l'accessibilità e la fruizione per gli edifici.

Tali strumenti individueranno gli edifici a cui sarà assentita la rifunzionalizzazione o il cambio di destinazione d'uso in funzioni non agro-silvo-pastorali e complementari ammesse, le corrispettive modalità di intervento, mitigazione/compensazione dell'impatto antropico generato, nonché il reperimento degli spazi per servizi e per la sosta e le prestazioni complementari e gli impegni da convenzionare con l'Ente Parco.

5. In via transitoria e fino all'approvazione del predetto regolamento:

- a) sui fabbricati di servizio all'attività agro-silvo-pastorale sono ammessi tutti gli interventi di recupero per il mantenimento della destinazione agricola e per l'insediamento dell'attività agrituristica di cui all'art. 24, nelle modalità definite dalle specifiche norme di zona di cui al Titolo III e dal predetto art. 24;
- b) gli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione previsti all'interno delle specifiche norme di zona di cui al Titolo III delle presenti norme, dovranno essere oggetto di specifica procedura convenzionata con l'Ente Parco.

Art. 18 Tutela e gestione del patrimonio forestale

1. Su tutto il territorio del Parco si applica la disciplina forestale della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali) e s.m.i..

2. L'Ente gestore del Parco è competente in materia di "difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale" secondo quanto stabilito all'art. 4 della L.R. 30 novembre 1986 n.83 e s.m.i..

3. Le utilizzazioni forestali e gli interventi di trasformazione del bosco sono autorizzate secondo le disposizioni e le procedure precise dal Titolo IV della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i., dall'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., dagli art. 146, 149 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., nonché in conformità con le modalità e le limitazioni alle trasformazioni d'uso stabilite dal vigente Piano di indirizzo forestale e dai Piani di assestamento forestale.

4. La pianificazione di settore e la gestione delle aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata, viene realizzata secondo quanto previsto dalla legge forestale regionale vigente, mediante la redazione dei seguenti strumenti, da redigersi in coerenza con i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000:

- a) il Piano di Indirizzo Forestale, predisposto dall'Ente Gestore per tutto il territorio del Parco; nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'articolo 20 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i.;
- b) i Piani di assestamento forestale delle proprietà pubbliche e delle proprietà private di maggiore estensione.

5. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale predisposti dall'Ente gestore. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

6. All'interno del Parco si persegono obiettivi di valorizzazione multifunzionale delle aree silvo-pastorali, di miglioramento, di recupero e razionale gestione delle aree boscate, gestite con criteri volti ad assicurare alle generazioni future soprassuoli caratterizzati da diversità ecologica, struttura forestale con valenza produttiva ed ambientale. In particolare gli interventi devono tendere:

- a. alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie autoctone, favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia;
- b. al potenziamento delle capacità del bosco a svolgere la propria pluralità di funzioni;
- c. al recupero e al potenziamento dei boschi a più elevata valenza protettiva.

7. Al fine di conseguire le finalità di cui al precedente comma, in tutto il territorio del Parco:

- a. i soprassuoli forestali sono classificati in base alle caratteristiche ecologiche ed alle caratteristiche culturali, come risulta dalla Carta delle Tipologie Forestali del PIF vigente;
- b. la tutela e la valorizzazione dei soprassuoli forestali viene perseguita attraverso specifici modelli di trattamento selviculturale tendenti, ovunque possibile, a favorire l'affermazione delle specie autoctone, la varietà nella composizione. Per ciascuna tipologia forestale l'intervento selviculturale dovrà essere realizzato seguendo il modello culturale specificatamente contenuto e descritto dal Piano di Indirizzo Forestale;
- c. rappresentano elementi di orientamento, indirizzo e disciplina del patrimonio forestale del Parco contenuti nel Piano di indirizzo forestale:
 - I. la delimitazione delle categorie vocazionali e le funzioni prevalenti assegnate;
 - II. gli indirizzi selviculturali per tipi forestali;
 - III. le proposte e le linee guida di intervento definite nella carta degli interventi, con specifica attenzione alle aree in cui le caratteristiche geomorfologiche del territorio attribuiscono al bosco un importante ruolo nella difesa del suolo;
 - IV. i criteri per la trasformazione del bosco e la definizione del rapporto di compensazione forestale;
 - V. l'individuazione delle aree boscate da tutelare con funzione principale di difesa idrogeologica, evidenziate nelle schede indicate al PIF, ed i boschi di elevata valenza ambientale riportate negli allegati di piano.

8. In tutto il territorio del Parco si applicano inoltre le seguenti disposizioni, fatte salve diverse disposizioni di zona:

- a. il pascolo in bosco è disciplinato dal Piano di Indirizzo Forestale conformemente alle norme forestali vigenti. Nelle more dell'approvazione del PIF il pascolo in bosco deve essere

- autorizzato dall'Ente gestore;
- b. è sempre vietata la stabulazione all'interno del bosco;
 - c. i complessi boscati, e le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree devono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale.
 - d. è vietato lo sfalcio dei prati durante le ore notturne;
 - e. nella fascia di 4 metri dal limite superiore delle sponde della rete idrografica è ammessa esclusivamente la coltivazione del prato stabile o la presenza del bosco.

Art. 19 Viabilità di servizio agro-silvo-pastorale

1. La rete viaria di accesso alle aree agro-silvo-pastorali comprendente le strade interpoderali e silvo- pastorali, è regolamentata secondo quanto stabilito dall'art. 59 della, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., dalle linee di indirizzo contenute nei criteri approvati dalla Giunta Regionale in base all'articolo 59, comma1, della predetta l.r. 31/08 e dal vigente Piano della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) del PIF, a cui è affidata la pianificazione e la gestione della viabilità di servizio agro-silvo-pastorale, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di apertura di nuova viabilità.

2. Il transito della viabilità agro-silvo-pastorale è disciplinato da specifico regolamento comunale, in coerenza con il Piano della viabilità dell'Ente Gestore. Il regolamento potrà prevedere carichi superiori a quelli indicati in tabella di cui alla D.G.R. 08 agosto 2003, n. 7/14016 per tutte le strade, con particolare riferimento a quelle di nuova costruzione, qualora esplicitamente valutati con prove di carico. Eventuali deroghe ai divieti di transito di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 59 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. sono assentiti a termine di legge secondo quanto stabilito dal comma 4 bis del medesimo articolo

3. Per delega del Comune l'Ente Gestore può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale di cui ai criteri approvati dalla Giunta Regionale in base all'articolo 59, comma1, della predetta l.r. 31/08.

Capo III**Salvaguardia, tutela e valorizzazione della biodiversità e delle reti ecologiche****Art. 20 Tutela e sviluppo della Rete Verde- Rete Ecologica del Parco**

1. Nel territorio del Parco devono essere salvaguardate e potenziate, con prioritario riferimento agli elementi individuati dal progetto di Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. 31 dicembre 2009, n. VIII/10962, le superfici che svolgono la funzione di connessioni ecologiche fra ambienti di particolare importanza e le aree con valenza ecologica, che per il loro ruolo di collegamento ecologico sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali.

2. L'attuazione, la gestione e la manutenzione della Rete Ecologica del Parco avviene sulla base del disegno di Rete Ecologica individuato nelle Tav. 03(a) e 03(b) (Rete Ecologica del Parco) del PTC del Parco, in coordinamento con il progetto di Rete Ecologica Provinciale, mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 10962/2009, dei relativi criteri di programmazione territoriale degli enti locali formulati dalla Giunta Regionale, delle "Buone pratiche per la rete ecologica regionale in Lombardia" (2011) e s.m.i.

3. L'Ente gestore attua iniziative volte al potenziamento della Rete Ecologica, sostiene eventuali specifici programmi provinciali previsti dal PTCP, oltre che le iniziative attuate all'esterno del territorio del Parco da soggetti pubblici o privati, finalizzati al potenziamento delle connessioni.

4. A tal fine l'Ente Gestore, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 28/16, definisce specifici indirizzi, azioni ed elementi strutturali di maggior dettaglio in attuazione del disegno di Rete Ecologica di cui alle Tav. 03(a) e 03(b) (Rete Ecologica del Parco) del PTC, nonché gli ambiti oggetto di rinaturalizzazione e di deframmentazione ambientale.

5. All'attuazione degli obiettivi di tutela e sviluppo della Rete Verde concorre altresì l'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo II, oltre che degli orientamenti progettuali e delle indicazioni di metodo e di contenuto delineati dagli "Indirizzi di Tutela" (Vol. 6) e dai "Piani di sistema" (Vol. 7) del vigente Piano Paesaggistico Regionale nell'ambito della predisposizione di progetti relativi alle "Infrastrutture a rete" (mobilità, reti tecnologiche e impianti di produzione energetica) e ai "Tracciati base paesistici", così come individuati dai "Piani di sistema" del vigente Piano Paesaggistico Regionale, relativi alla realizzazione di nuovi interventi o alla ristrutturazione dei manufatti esistenti.

6. In generale gli interventi di gestione idraulico-forestale, e prioritariamente negli ambiti di primo e secondo livello della Rete Ecologica Regionale e Provinciale, dovranno essere realizzati secondo quanto stabilito dai vigenti provvedimenti che regolamentano le opere di ingegneria naturalistica in Lombardia, come individuate dalla D.G.R. 20 febbraio 2000, n. 48740.

Art. 21 Tutela e gestione della fauna e attività piscatoria

1. Le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria sono disciplinate dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). L'esercizio dell'attività venatoria deve avvenire in ottemperanza alla predetta legge, nonché in conformità al Piano faunistico-venatorio territoriale di cui all'art. 14 della predetta legge, approvato

in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal presente Piano e previo parere dell'Ente Gestore ai sensi dell'art.17, comma 4, lettera d) della l.r.86/83.

2. La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nonché gli orientamenti gestionali e le disposizioni necessarie per la protezione e la gestione della fauna e dell'ittiofauna, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e s.m.i., per ciò che riguarda la caccia alle specie di fauna omeoterma, sono definite da apposito Piano di Settore per la gestione della fauna selvatica, che dovrà essere predisposto dall'Ente Gestore del Parco in coerenza con quanto definito dai piani territoriali in materia faunistico-venatoria di competenza regionale di cui all'art. 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e s.m.i., avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie, pescatorie e protezionistiche, tenuto conto degli approfondimenti conoscitivi e valutativi del PTC, dei criteri per la difesa e la gestione faunistica di seguito definiti e delle indagini conoscitive previste dal Piano di Settore stesso di cui al seguente comma 5.

3. L'obiettivo principale della gestione faunistica all'interno del Parco è il mantenimento di livelli di consistenza e densità sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti, per il cui conseguimento vengono definiti i seguenti criteri di difesa e gestione faunistica:

a. la tutela del patrimonio faunistico dovrà essere finalizzata a:

- riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il raggiungimento di densità di popolazione ottimali della fauna autoctona;
- effettuare il monitoraggio, il controllo ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti;

b. su tutto il territorio del Parco è vietato:

- rimuovere, danneggiare o privare della naturale mimetizzazione nidi, tane o altri tipi di ricoveri usati dalla fauna selvatica;
- raccogliere, danneggiare o privare della naturale protezione le uova, le larve e altre fasi riproduttive della fauna selvatica;
- introdurre e/o ripopolare specie animali non autoctone. Sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata;

c. nelle aree di presenza dei galliformi alpini *Tetrao tetrix* gallo forcetto e *Alectoris graeca saxatilis*, coturnice, individuate dall'Ente Gestore:

- è fatto divieto di lasciare le piste battute ed i sentieri nel periodo 1° dicembre - 31 marzo, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
- è fatto divieto di caccia vagante con i cani e del loro addestramento e allenamento, salvo che per l'effettuazione di censimenti post-riproduttivi finalizzati alla definizione di piani di prelievo di tali specie di galliformi, nonché in fase di attuazione dei piani e fino al loro completamento;
- gli interventi selvicolturali sono soggetti a screening di incidenza;

d. a tutela delle specie di rapaci *Aquila chrysaetos* aquila reale, *Falco peregrinus* falco pellegrino, *Milvus migrans* nibbio bruno e *Bubo bubo* gufo reale, l'ente gestore dei Siti Natura 2000 regolamenta l'attività di escursionismo e le attività sportive;

e. sono consentiti gli interventi che il Parco e i comuni interessati, sentito il Parco, ritengono necessari per il raggiungimento di forme di miglior tutela ambientale, per ricostruzione e riqualificazione della componente faunistica di ogni ambiente, nonché per forme compatibili di fruizione pubblica, come la formazione di percorsi con particolare attenzione alle specie rare e minacciate a livello locale, nazionale ed europeo;

f. il Parco, ai sensi del D.Lgs. 230/2017, persegue l'obiettivo della conservazione della fauna autoctona, anche mediante la progressiva eliminazione operata dal Parco in base alle proprie competenze, o secondo modalità concordate con altri soggetti operatori, di specie animali alloctone e invasive, in quanto in grado di entrare in concorrenza o di danneggiare direttamente la

- fauna autoctona;
- g. le nuove infrastrutture lineari, se conformi alle norme di zona, devono essere dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta, e i nuovi manufatti idraulici di qualsiasi genere realizzati su corpi idrici permanenti devono garantire il transito della fauna ittica;
- h. il Parco può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone dell'area protetta, per tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico;
- i. le ricostruzioni ambientali e i grandi interventi di imboschimento anche produttivo devono tener conto della fauna operando per accrescerne la quantità e migliorarne la qualità, rispettando fasce ecotonali, ambienti umidi e radure interne, gestendo anche a livello naturalistico la copertura erbacea del terreno, la presenza di arbusti, di alberi morti o deperienti e di rampicanti, secondo modalità da concordare con il Parco;
- l. il Parco promuove il ruolo della selvicoltura per migliorare o mantenere la connettività degli habitat, orientandola verso il miglioramento di spazi vitali di qualità tale da permettere la conservazione delle popolazioni;
- m. la creazione di nuove infrastrutture turistiche deve essere limitata alle zone già interessate da attività di origine antropica.

4. Il Piano di Settore per la gestione della fauna selvatica rappresenta lo strumento deputato all'approfondimento della conoscenza degli aspetti faunistici del Parco e ha il compito di definire specifiche azioni, adeguate agli obiettivi di conservazione della fauna in genere e delle specie maggiormente minacciate o di particolare interesse. In particolare il Piano di Settore:

- a) definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b) indica, determinandone la priorità di esecuzione, gli interventi di graduale riqualificazione degli ambienti degradati da attuarsi in funzione della conservazione della fauna e del suo irradiamento nei territori circostanti e determina i criteri di miglioramento ambientale nell'ambito della conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- c) specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, oltre che il raggiungimento della densità di popolazione ottimale per le singole specie, e per l'eventuale loro controllo, ivi compresi eventuali interventi di reintroduzione, ripopolamento e prelievi/cattura;
- d) nell'ambito della disciplina degli interventi di verifica della consistenza della fauna:
 - esamina le potenzialità faunistiche del territorio anche attraverso il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti;
 - evidenzia gli eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi e la determinazione del relativo impatto sugli equilibri ecologici;
 - propone, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi acquisiti, indirizzi e indicazioni tecniche sul prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;
- e) prevede l'acquisizione e l'organizzazione dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel Parco
- f) produce carte d'uso del suolo informatizzate funzionali alla suddivisione del territorio del Parco in ambiti territoriali omogenei dal punto di vista faunistico.

5. Nell'ambito del Piano di Settore, il Parco, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi acquisiti sulla fauna, derivanti dalle attività di cui al precedente comma, in conformità con i Piani faunistici territoriali, o come atto di indirizzo e orientamento di maggiore dettaglio nella predisposizione dello stesso:

- a) può proporre l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione e al ripopolamento, o ad accesso stagionalmente o temporalmente limitato per la fauna, nonché ulteriori istituti di tutela faunistica (Oasi) da sottrarre all'esercizio venatorio.

6. Il Parco definisce, in funzione dell'impatto arrecabile alla fauna, uno specifico regolamento per le attività antropiche legate al tempo libero, volte a canalizzare il più possibile il flusso di visitatori e le loro attività (con specifico riferimento all'escursionismo, mountain bike, al parapendio e alle attività motorizzate), individuando porzioni di territorio particolarmente importanti per la fauna selvatica, dove le attività turistiche non possono essere praticate o devono essere limitate, individuando all'interno del Parco le zone considerate accessibili per il volo libero, quelle regolamentate e quelle vietate.

7. Fino all'approvazione del predetto Piano di Settore, per gli specifici aspetti settoriali si rimanda alle tavole di analisi e alle relative relazioni di corredo al PTC, illustrate del "valore faunistico" di riferimento all'interno del Parco, rappresentanti il valore che l'insieme delle specie della fauna vertebrata assume nei macro habitat individuati per il Parco, in funzione del valore sintetico definito "Priorità" stabilito specie per specie nell'allegato I della D.G.R. 20 aprile 2001, n.7/4345.

Il valore faunistico indica una qualità generale di un dato habitat quindi, anche in caso di presenza di ambienti a basso indice non si deve escludere, qualora si dovessero attuare interventi che comportano la compromissione di un habitat, l'esigenza di verificare caso per caso le condizioni locali della fauna, che punto per punto potrebbe avere densità o composizione tali da richiedere particolari attenzioni.

8. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 6 sono di norma da vietarsi eventi turistici o sportivi nelle "Zone ad elevato valore naturalistico e paesaggistico", di cui al seguente art. 27, e nelle "Zone di protezione e salvaguardia ambientale" di cui al seguente art. 28.

9. Fatte salve norme più restrittive introdotte dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 e dal Piano di Settore per la gestione della fauna selvatica, ove formato, la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea è disciplinata dalle disposizioni di cui alla L.R. 31 marzo 2008, n. 10.

10. In particolare il Piano di Settore può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore per la conservazione di determinate specie autoctone non elencate dalla legge o per la tutela di siti ecologicamente vulnerabili.

11. All'interno del territorio del Parco l'esercizio dell'attività piscatoria, le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative in materia di programmazione e gestione dell'ittiofauna sono disciplinate nel rispetto del Titolo IX della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. e secondo gli strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica di cui al c. 1 art. 138 della predetta legge, ove formati, fatto salve le eventuali disposizioni maggiormente restrittive definite dal Piano di Settore faunistico.

12. Fino alla data di pubblicazione del piano ittico regionale di cui all'articolo 138 della predetta L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., resta efficace nel territorio a Parco il Piano Ittico Provinciale e il Piano di Ripopolamento Ittico, predisposto dalla Provincia di Lecco ai sensi della previgente L.R.30 luglio 2001, n. 12 e s.m.i..

13. Attraverso la redazione del Piano di Settore per la gestione della fauna selvatica di cui all'art. 5, comma 5, lettera c, l'Ente Gestore del Parco fornisce tutte le indicazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della fauna ittica, degli habitat acquatici e degli equilibri naturali ad essi legati, sulla base dei seguenti criteri:

- a) divieto di immissione di specie alloctone
- b) divieto di nuove concessioni della gestione della pesca in acque pubbliche, a soggetti privati;
- c) divieto di istituzione di nuovi tratti per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca;
- d) necessità di riqualificare gli ambienti idonei al fine di raggiungere e conservare densità di popolazione ottimali per la fauna ittica autoctona;
- e) disciplinare il prelievo ittico;

- f) effettuare il monitoraggio, il controllo ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti;
- g) garantire il mantenimento di una portata idrica ottimale per la tutela delle biocenosi acquatiche anche tramite interventi sul deflusso minimo vitale.

14. Il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi di tutela della fauna ittica:

- a) tutelare e ricostruire l'equilibrio naturale e riqualificare la fauna ittica al fine di migliorarne le potenzialità naturali e garantire le condizioni ambientali ottimali per il suo sviluppo;
- b) salvaguardare e migliorare la qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico;
- c) collaborare con la Provincia per l'istituzione di un adeguato servizio di controllo e sorveglianza dell'attività alieutica;
- d) collaborare con istituti di ricerca e associazioni per predisporre e attuare piani e programmi di ricerca, di riqualificazione ambientale e di educazione naturalistica.

Art. 22 Difesa del suolo, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e gestione dei corsi d'acqua

1. Le acque e i corpi idrici costituiscono oggetto primario di tutela sia per il loro intrinseco valore ambientale e paesaggistico, sia quale elemento indispensabile per il mantenimento degli ecosistemi del Parco.

2. Nel Parco è vietata, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, la copertura dei corsi d'acqua, salvo che per comprovate ragioni di tutela della pubblica incolumità.

3. Nel territorio del Parco è vietata la realizzazione di nuovi bacini artificiali, impianti idroelettrici e condotte che comunque alterino il regime idrico superficiale e sotterraneo, ad eccezione di quelli per la produzione di energia con potenza elettrica non superiore ai 30 kW (micro idroelettrico) per attività locali e agricole o utenze isolate autorizzabili mediante procedimento unico, salvo se non specificatamente vietati da strumenti di carattere prevalente previsti dalla normativa vigente (Piano di Bilancio Idrico, ecc.), e solo se localizzati in aree idonee ad ospitare impianti FER ai sensi del vigente Programma Energetico Ambientale Regionale, escludendo comunque le zone identificate come a rischio valanghe o frane ed esposte ad elevato rischio idrogeologico, così come definite nell'art. 33, così come nelle "Zone ad elevato valore naturalistico e paesaggistico" inserite come "acque di pregio" nei piani di cui al precedente art. 21, comma 13 delle presenti norme.

4. Possono essere ammesse le captazioni, le derivazioni e piccole raccolte d'acqua, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti strettamente indispensabili per la presa degli acquedotti comunali, per il rifornimento idrico delle attività agricole e dei rifugi e a scopo faunistico e antincendio, purché resti garantito il rilascio minimo in relazione alla normativa vigente.

5. Al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, l'esercizio delle funzioni e delle attività in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua avviene secondo le modalità, i principi, le misure e le prescrizioni prevalenti definite dalla L.R. 15 marzo 2016, n. 4. In particolare l'Ente gestore:

- a. concorre alla realizzazione del sistema integrato regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale di cui all'art. 6 della predetta legge;
- b. recepisce i principi di invarianza idraulica, idrologica e di drenaggio urbano sostenibile per le trasformazioni di uso del suolo, secondo quanto previsto dall'art. 7 della predetta legge, anche

a seguito di specifico regolamento regionale, da applicarsi nel Parco regionale all'esterno delle zone di iniziativa comunale di cui all'art. 31 delle presenti norme e nell'ambito degli interventi previsti dalla predetta legge;

- c. coopera nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica secondo quanto specificato dall'art. 18 della predetta legge, riguardanti in particolare le attività di verifica delle occupazioni demaniali;
- d. concorre alla manutenzione diffusa del territorio, delle opere di difesa del suolo e degli alvei del reticolo idrico, secondo quanto disposto dal Capo IV della predetta legge, con particolare riferimento alle attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche specifiche tecniche e modalità di gestione della vegetazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Capo IV Promozione della fruizione e del turismo sostenibile

Art. 23 Fruizione e turismo sostenibile nel Parco

1. La fruizione diffusa del Parco in funzione turistica, ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico, è attività essenziale del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agro-silvo-pastorale. L'Ente Gestore favorisce la fruizione pubblica del territorio, promuove e coordina, in coerenza con le principali politiche e linee di intervento regionali in materia di turismo e attrattività di cui alla L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 e s.m.i., tutte le iniziative per incentivare il turismo in tutte le sue forme attraverso apposito regolamento per la fruizione turistica, il tempo libero e la fruizione sostenibile.

2. Il regolamento per la fruizione turistica, il tempo libero e la fruizione sostenibile persegue, nel rispetto delle esigenze di tutela del paesaggio, dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agro-silvo-pastorale, i seguenti obiettivi fondamentali:

- a. tendere alla gestione unitaria e articolata delle risorse potenziali del Parco in termini di fruizione sia della natura e del paesaggio, sia delle attrezzature e strutture per il tempo libero e lo sport, sia dei valori storici, archeologici e monumentali, anche mediante la formazione di percorsi dedicati;
- b. valorizzare la filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato, nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti turistici innovativi;
- c. individuare e organizzare gli strumenti di promozione turistica utilizzando l'immagine del Parco quale prodotto di attrazione turistica;
- d. regolamentare il turismo nelle zone già sviluppate ed incentivare il turismo in quelle svantaggiate, nonché riequilibrare le utenze turistiche nel corso dell'anno;
- e. riequilibrare i flussi turistici all'interno del Parco in relazione alle qualità ambientali delle zone, al fine di evitare fenomeni di eccessiva pressione antropica o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;
- f. promuovere il miglioramento dell'assistenza turistica mediante una rete di centri di informazione e servizio al turista
- g. verificare l'adeguatezza degli spazi di sosta e dei parcheggi a servizio delle funzioni insediate;
- h. curare l'inserimento delle strutture di supporto secondo quanto indicato dal PTC e nel rispetto dei criteri di tutela della natura, del paesaggio e dell'attività agricola e zootechnica definiti nelle presenti norme.

3. Il regolamento per la fruizione turistica, il tempo libero e la fruizione sostenibile provvede a:

- a. coordinare gli interventi riguardanti accessibilità, sentieri, percorsi, strade, parcheggi, aree di sosta e pic-nic, anche al fine di evitare eccessiva pressione antropica, in particolar modo nei siti maggiormente sensibili;
- b. definire i criteri qualitativi per la gestione delle strutture a valenza turistica e ricettiva, privilegiando la fruizione come elemento di rete;
- c. definire i criteri qualitativi per la gestione delle aree attrezzate destinate ad ospitare le strutture di supporto alla fruizione ricreativa del Parco, anche in connessione con i servizi di ospitalità, ristorazione e il tempo libero specificando i servizi funzionali alle attività turistiche, quali anche parcheggi e punti di sosta;
- d. promuovere il recupero delle strutture esistenti ai fini della promozione turistica, secondo le specifiche norme di zona;
- e. definire le modalità di promozione delle forme di fruizione del territorio agricolo, degli ambienti naturalistici e delle zone dell'agronaturalità ricettiva;
- f. individuare idonee norme relative ai percorsi di fruizione, atte a tutelare la riconoscibilità, la salvaguardia ed il rapporto con il contesto paesaggistico, nonché prevedere le modalità e i materiali da utilizzare per la sistemazione dei medesimi;
- g. definire criteri per regolamentare, in accordo con i comuni, l'uso dei mezzi motorizzati all'esterno della "Zona di iniziativa comunale" anche attraverso la chiusura temporanea, periodica o permanente della viabilità esistente di competenza comunale;
- h. individuare, anche mediante specifiche schede di approfondimento, le aree già utilizzate a scopo sociale e ricreativo da promuovere, dando indicazioni circa il miglioramento e il rafforzamento della fruizione di tali aree e il miglioramento e l'adeguamento sotto il profilo paesaggistico, igienico-sanitario ed ambientale.

4. L'Ente Gestore provvede alla realizzazione di segnaletica e cartellonistica didattica.

Art. 24 Attività agrituristica

1. Il territorio agricolo del Parco costituisce, nel suo insieme, un ambito idoneo allo sviluppo di attività agrituristiche, quali configurate dalle leggi nazionali e regionali, con specifico riferimento al Titolo X della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i..

2. Nel rispetto dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 e dalle norme di zona di cui al seguente Titolo, sono ammessi gli interventi edilizi di recupero delle strutture necessarie per l'esercizio dell'attività agrituristica in tutte le zone del Parco.

3. Le norme di cui al Titolo III definiscono per ogni zona le specifiche prescrizioni entro cui può avvenire l'insediamento dell'attività agrituristica nel territorio del Parco.

4. In generale, nella progettazione ed esecuzione delle opere devono essere conservati l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici di valore che compongono gli edifici. In assenza dell'abaco tipologico di cui al comma 4 dell'art. 17 delle presenti norme, l'insediamento dell'attività agrituristica dovrà avvenire nel rispetto dei criteri paesaggistici degli interventi definiti dalla disciplina paesaggistica del PTC di cui al Capo I e previo parere della Commissione Paesaggio.

5. Il Parco valuta la congruità della localizzazione dei parcheggi dal punto di vista paesaggistico nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dovendosi garantire adeguati spazi per la sosta, commisurati all'entità dell'intervento e al contesto di inserimento, da realizzarsi di norma con tecnologie e materiali che non comportino impermeabilizzazione delle superfici.

Art. 25 Piste destinate alla pratica degli sport sulla neve e impianti di risalita

1. Alla data di approvazione del presente PTC, all'interno del Parco non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di nuove piste destinate alla pratica degli sport sulla neve e l'ampliamento degli impianti e piste esistenti. Sono ammessi esclusivamente l'adeguamento alla normativa vigente degli impianti esistenti, anche attraverso la sostituzione degli stessi, e la realizzazione di nuovi impianti a carattere temporaneo nel Comune di Esino Lario, all'interno e a ridosso delle piste esistenti, con strutture removibili.
2. In caso di assenza dei requisiti tecnici richiesti dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, come previsto dal D.M. 1 dicembre 2015, n. 203, e conseguente non utilizzo degli impianti di risalita esistenti per un periodo superiore ad anni 5, questi dovranno essere smantellati e dovranno essere ripristinati i luoghi sotto il profilo naturalistico ed ambientale, in conformità con quanto previsto dalla corrispondente disciplina di zona entro cui ricadono.

**TITOLO III
NORME DI AZZONAMENTO****Art. 26 Azzonamento e norme comuni alle zone**

1. Il PTC definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali. A tal fine nelle Tavole 01(a) e 01(b) (Azzonamento) sono indicate le seguenti zone:

- a. Zone ad elevato valore naturalistico e paesaggistico;
- b. Zone di protezione e salvaguardia ambientale;
- c. Zone dell'agro-naturalità a propensione ricettiva;
- d. Zone della promozione dell'attività agricola;
- e. Zone di iniziativa comunale.

2. Nelle zone di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi definiti nei rispettivi articoli di disciplina della zona, fermo restando l'osservanza dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche indicate all'art. 9 delle presenti norme, delle esigenze di conservazione degli habitat dei Siti Natura 2000 definite dai rispettivi Piani di Gestione, dalle misure di conservazione adottate con D.G.R. 4429/2015.

3. Ferme restando le esigenze di cui al precedente comma, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici irrecuperabili per comprovato degrado statico e funzionale, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, secondo la vigente definizione di ricostruzione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..

4. Ad eccezione delle zone di cui alla lettera e) del comma 1, sono vietati gli interventi di nuova costruzione con destinazione extra-agricola, o comunque eccedenti gli interventi previsti dall'art. 27, lett. d) della l.r. 12/2005, fatto salvo quanto previsto dalla specifica norma di zona.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 23, comma 2, lettere b, d, e, g delle presenti norme, in aree sprovviste di rifugi come definiti dall'articolo 32, comma 1 della L.R. n. 27/2015, ad eccezione delle zone di cui alle lett. d) ed e) del comma 1, è ammessa la realizzazione di nuovi rifugi o bivacchi e la realizzazione di manufatti destinati ad attività culturali e di ricerca, entro un rapporto di copertura

limite pari al 0,05% della superficie di proprietà disponibile all'interno del Parco, per una altezza al colmo non superiore a 12 m.

La loro realizzazione comporta comunque:

- la dimostrazione che si arrechi il minimo disturbo alla fauna ed alla flora e che si salvaguardino il paesaggio e le risorse naturali;
- la dimostrazione preventiva di coerenza e conformità dell'intervento con la normativa vigente in materia;
- la dimostrazione del tempo di percorrenza lungo sentiero, tra il sito prescelto per il nuovo intervento e le medesime strutture esistenti, non inferiore a due ore;
- l'analisi preventiva di sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, nonché la valutazione delle alternative prese in esame anche sulla base dell'esecuzione di verifiche di mercato a sostegno dell'intervento;
- la verifica sulla compatibilità ambientale dei flussi previsti, nonché la dimostrazione dell'utilizzo di tecniche e modalità di gestione a basso impatto ambientale;
- il convenzionamento con l'Ente Parco per la definizione delle modalità di manutenzione e approvvigionamento delle strutture, di manutenzione dei sentieri di accesso al rifugio e delle aree di proprietà asservite all'intervento, di gestione dei rifiuti, di utilizzo delle acque e dell'energia;
- l'impegno vincolante a non mutare la destinazione originaria dell'edificio.

L'apertura di nuovi rifugi o bivacchi e manufatti destinati ad attività culturali e di ricerca potrà essere prevista, ove ammesso dalle norme di zona, successivamente alla redazione di specifico regolamento, previsto ai sensi dell'art. 5, redatto al fine di gestire le trasformazioni conseguenti secondo criteri di idoneità localizzativa (nel rispetto delle sensibilità e peculiarità dei luoghi), regole architettoniche, strutturali e compositive.

5. La disciplina di ogni singola zona è integrata dalle norme di salvaguardia generale previste dal precedente Titolo II, nonché dalle altre norme di carattere settoriale e specifico di cui al seguente Titolo IV. In particolare, tutti gli interventi di edificazione, trasformazione territoriale e modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi di cui al c. 1 art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. devono intervenire nel rispetto delle prescrizioni di tutela paesaggistica di cui al Capo I Titolo II delle presenti norme.

6. In tutte le zone del Parco sono assentiti gli interventi di difesa idraulica e del suolo utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, sistemazione/manutenzione dei fondi senza asportazione di materiale, nei limiti consentiti dalle presenti norme.

7. Per gli interventi di rifunzionalizzazione, cambio di destinazione d'uso e inserimento di nuove funzioni antropiche non legate all'attività agro-silvo-pastorale, ove ammessi dalla norma di zona e in coerenza con quanto previsto dal comma 4, art. 17 delle presenti norme, l'Ente Parco valuta, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la congruità paesaggistica della localizzazione dei parcheggi, dovendosi garantire adeguati spazi per la sosta, commisurati all'entità dell'intervento e al contesto di inserimento, da realizzarsi di norma con tecnologie e materiali che non comportino impermeabilizzazione delle superfici.

Art. 27 Zone ad elevato valore naturalistico e paesaggistico

1. Le aree comprese in questo ambito sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Grigne, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico, delle potenzialità geologiche, botaniche, zoologiche, forestali e delle peculiarità morfo-paesaggistiche. Gli interventi devono tendere alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

2. È consentito effettuare interventi sui manufatti ed impianti esistenti regolarmente assentiti, limitatamente alla ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento e restauro fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 3, purché non comporti incrementi di superficie o di volume e di sagoma. Sono fatti salvi gli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali in ottemperanza alle normative vigenti. È inoltre consentito l'ampliamento dei rifugi e bivacchi esistenti nella misura non superiore al 10% del volume esistente. L'apertura di nuovi rifugi o bivacchi e la realizzazione di manufatti destinati ad attività culturali e di ricerca potrà essere prevista alle condizioni prescritte dal comma 4 dell'articolo 26 delle presenti norme.

3. In tali zone, pur potendo le aree stesse concorrere al computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., non sono ammesse nuove edificazioni ed interventi di qualsivoglia genere, ad eccezione delle serre mobili stagionali e temporanee, di cui all'art. 62, comma 1ter, della l.r. 12/05 ed alla D.G.R. 7117/2017, e di stoccaggio di prodotti agricoli, entro il limite massimo del 10% dell'intera superficie aziendale, nelle aziende agricole esistenti all'interno di tali zone alla data di approvazione del PTC.

4. Fatte salve le attività esistenti alla data di approvazione del PTC, la realizzazione di nuove attività di cui all'art. 24 (agriturismi) potrà avvenire esclusivamente mediante il riutilizzo di edifici esistenti, previa autorizzazione paesaggistica del Parco, e secondo quanto specificato nel predetto articolo 24. È preclusa in ogni modo l'appontamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori.

5. In tali zone è inoltre vietato:

- a. aprire nuove strade, asfaltare o ampliare le esistenti, fatta salva l'apertura di piste tagliafuoco e di servizio per l'attività agro-silvo-pastorale previste dal Piano di Indirizzo Forestale e dal piano VASP vigente;
- b. realizzare impianti di risalita e piste da sci;
- c. accendere fuochi all'aperto, fatte salve le esigenze per le attività agro-silvo-pastorali;
- d. realizzare discariche di rifiuti, ovvero depositi di materiali dimessi;
- e. installare linee aeree, salvo quelle a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e dei rifugi, ed eventuali impianti provvisori connessi alla autorizzazione;
- f. quanto vietato dal successivo Titolo IV;
- g. realizzare parcheggi.

Art. 28 Zone di protezione e salvaguardia ambientale

1. Nelle zone di protezione e salvaguardia ambientale è promossa la valorizzazione naturalistica del territorio ed il consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali, dove presenti. In particolare sono da perseguire i seguenti obiettivi:

- a. conservazione delle radure esistenti;
- b. mantenimento delle aree a prato;
- c. tutela e valorizzazione delle emergenze esistenti con particolare attenzione alla conservazione delle vedute caratteristiche;
- d. valorizzazione dei manufatti esistenti tipici della cultura agro-silvo-pastorale come cappelle, santelle e crotti;
- e. conservazione delle aree boscate con le loro caratteristiche di varietà delle specie che le compongono.

2. È consentito effettuare interventi sui manufatti esistenti regolarmente assentiti non destinati

all'esercizio dell'attività agricola limitatamente alla ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento e restauro, fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 3, e incrementi di superficie o di volume e di sagoma non eccedenti il 10% del volume esistente alla data di approvazione del PTC. Sono fatti salvi gli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali in ottemperanza alle normative vigenti. È inoltre consentito l'ampliamento dei rifugi e bivacchi esistenti nella misura non superiore al 20% del volume esistente. L'apertura di nuovi rifugi o bivacchi e la realizzazione di manufatti destinati ad attività culturali e di ricerca potrà essere prevista alle condizioni prescritte dal comma 4 dell'articolo 26 delle presenti norme.

3. In tali aree, pur potendo le aree stesse concorrere al computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., non sono ammesse nuove edificazioni ed interventi di qualsivoglia genere, ad eccezione delle serre mobili stagionali e temporanee, di cui all'art. 62, comma 1 ter, della l.r. 12/05 ed alla D.G.R. 7117/2017, e di stoccaggio di prodotti agricoli, entro il limite massimo del 10% dell'intera superficie aziendale, nelle aziende agricole esistenti all'interno di tali zone alla data di approvazione del PTC.

4. L'esercizio delle attività di cui all'art. 24 (agriturismi) è consentito solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e regolarmente assentito alla data di approvazione del PTC.

5. Nelle zone di protezione e salvaguardia ambientale si applicano i divieti di cui al successivo Titolo IV.

6. È consentita la realizzazione di piccole strutture di supporto ad attività di fruizione sportiva, ricreativa, per la ristorazione e il tempo libero, nel limite della medesima superficie edificata esistente, ovvero di mq 100, preferibilmente di carattere non permanente, purché coerenti con la normativa di settore vigente (PAI, PIF, ecc.) qualora tali esigenze non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 29 Zone dell'agro-naturalità a propensione ricettiva

1. Nelle zone dell'agro-naturalità a propensione ricettiva il Parco promuove la valorizzazione sociale ed economica del territorio mediante il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali e le forme di turismo sostenibile. In particolare tende a:

- a. valorizzare le funzioni economiche dell'attività agricola e quelle di presidio del territorio di mantenimento della varietà di paesaggio, di conservazione delle tradizioni sociali della montagna;
- b. sostenere l'attività agricola, promuovendo e supportando soluzioni per raggiungere un'adeguata redditività anche attraverso la valorizzazione delle produzioni mediante l'utilizzo del marchio del Parco;
- c. coinvolgere le aziende agricole nelle attività di educazione ambientale organizzate dal Parco ed in quelle di manutenzione del territorio;
- d. sostenere, mediante aiuti specifici derivanti da fondi propri o reperiti mediante programmi regionali, nazionali ed europei il mantenimento di malghe, prati e prati-pascolo nonché radure e chiarie pascolate, al fine di mantenere una "mosaicatura" del paesaggio;
- e. valorizzare la capacità ricettiva dell'area;
- f. valorizzare l'attività artigianale legata alla lavorazione del legno.

2. Sono ammessi gli interventi di cui al Titolo III della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., per ciò che concerne le "aree destinate all'agricoltura", in grado di rendere minimi gli impatti paesaggistici ed ambientali. In tale zona sono ammessi l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo,

la realizzazione delle opere funzionali alla conduzione del fondo, il mantenimento degli allevamenti zootecnici esistenti e la realizzazione di allevamenti a scopo familiare. È consentita la realizzazione di serre mobili stagionali e temporanee a copertura delle colture di cui all'art. 62, comma 1 ter della l.r. 12/05 ed alla D.G.R. X/7117/2017, nonché di coperture connesse all'attività orto florovivaistica, entro il limite massimo di copertura del 20% dell'intera superficie aziendale.

3. È consentito effettuare interventi sui manufatti esistenti regolarmente assentiti, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza demolizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 3, ampliamento non eccedente il 20% del volume esistente alla data di approvazione del PTC. Sono fatti salvi gli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali in ottemperanza alle normative vigenti. È inoltre consentito l'ampliamento dei rifugi e bivacchi esistenti nella misura non superiore al 20% del volume esistente e l'apertura di nuovi rifugi o bivacchi e la realizzazione di manufatti destinati ad attività culturali e di ricerca potrà essere prevista alle condizioni prescritte dal comma 4 dell'articolo 26 delle presenti norme.

4. L'esercizio delle attività di cui all'art. 24 (agriturismi) è consentito attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e regolarmente assentito alla data di approvazione del PTC.

5. Nelle zone dell'agro-naturalità a propensione ricettiva si applicano i divieti di cui al precedente art. 27 e al successivo Titolo IV.

6. È consentita la realizzazione di piccole strutture di supporto ad attività di fruizione sportiva, ricreativa, per la ristorazione e il tempo libero, nel limite della medesima superficie edificata esistente, ovvero di mq 100, preferibilmente di carattere non permanente, purché coerenti con la normativa di settore vigente (PAI, PIF, ecc.) qualora tali esigenze non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 30 Zone della promozione dell'attività agricola

1. Le zone della promozione dell'attività agricola identificano areali caratterizzati dalla prevalenza di forme di utilizzazione agricola del suolo distanti dagli ambiti urbanizzati, dove si pratica in misura prevalente la foraggicoltura e l'attività zootecnica, unitamente alla selvicoltura.

2. Nelle zone della promozione dell'attività agricola gli interventi perseguono l'obiettivo principale dello sviluppo dell'attività agricola, in equilibrio con la salvaguardia ambientale e la fruizione pubblica, al fine di promuovere le produzioni di qualità, l'economia e l'occupazione, la permanenza della popolazione e il presidio umano della montagna.

3. Nel quadro delle leggi vigenti e del Programma di Sviluppo Rurale regionale, l'Ente Gestore, anche attraverso l'approvazione del Piano di Settore delle attività agricole e zootecniche, coordina, sostiene ed incentiva le iniziative di natura economica e di servizio idonee alla valorizzazione di ogni risorsa attuale e potenziale per l'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia montana.

4. La conduzione delle attività agricole, nelle more del Piano di Settore delle attività agricole e zootecniche, avviene in coerenza con quanto indicato nell'art. 16 delle presenti norme.

5. Nelle aree ricomprese nella presente zona, destinate ad attività agricola, l'edificazione agricola è disciplinata dai disposti del Titolo III della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.. È consentita la realizzazione di serre mobili stagionali e temporanee a copertura delle colture di cui

all'art. 62, comma 1 ter, della l.r. 12/05 ed alla D.G.R. X/7117/2017, nonché di attrezzature e infrastrutture produttive agricole necessarie per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i limiti definiti dalla normativa vigente in materia, previa autorizzazione paesaggistica da parte del Parco.

6. Sugli edifici esistenti nella presente zona, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento e restauro, ristrutturazione edilizia senza demolizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 3, fino ad incrementi di superficie o di volume e di sagoma non eccedenti il 10% del volume esistente alla data di approvazione del PTC. Sono fatti salvi gli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali in ottemperanza alle normative vigenti. È inoltre consentito l'ampliamento dei rifugi e bivacchi esistenti nella misura non superiore al 20% del volume esistente.

7. L'esercizio delle attività di cui all'art. 24 (agriturismi) è consentito attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e regolarmente assentito alla data di approvazione del PTC.

Art. 31 Zone di iniziativa comunale

1. Le zone di iniziativa comunale (IC) definite nelle Tav.01(a) e 01(b) del PTC identificano zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale. In tali aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali, fatto salvo l'obbligo di sottoporre al Parco i Piani di governo del territorio e loro varianti per il parere di competenza una volta adottati.

2. Nelle zone di iniziativa comunale la disciplina urbanistica e l'attività edilizia è dettata dallo strumento urbanistico comunale e dalla pianificazione attuativa del Comune, in conformità ai principi generali dettati dall'Ente gestore al successivo comma, e nell'osservanza dei criteri e delle disposizioni previste dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e dalle "Modalità di pianificazione comunale" di cui alla D.G.R. 29 dicembre 2005, n. 8/1681.

3. Per le zone di iniziativa comunale, gli strumenti urbanistici comunali verificano:

- a. il dimensionamento e la natura delle previsioni urbanistiche, in particolare degli ambiti programmati dal Documento di piano e non ancora attuati, nonché la disamina dell'effettiva attualità e necessità degli stessi ambiti in funzione dell'obiettivo di contenimento della capacità insediativa orientata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popolazione esistente nell'area del Parco;
- b. che lo strumento urbanistico, per le aree di trasformazione e le nuove costruzioni qualora ammesse, anche attraverso l'imposizione di idonei indici di edificabilità e parametri urbanistici, eviti costruzioni che per passività, altezze o tipologie spicchino in modo anomalo nel paesaggio. Pertanto gli indirizzi urbanistici e le altezze massime devono tener conto delle caratteristiche morfologiche del contesto, per il migliore inserimento paesaggistico degli edifici, che non sono ammissibili qualora emergano in altezza in maniera significativa ed evidente rispetto all'edificato esistente, costituente l'allineamento di riferimento;
- c. lo stato di conservazione degli immobili esistenti, incentivandone il recupero anche attraverso il rifacimento, nel rispetto delle caratteristiche estetiche ed ambientali preesistenti, anche attraverso l'individuazione di specifiche norme di inserimento ambientale e paesaggistico delle nuove costruzioni volte a garantire il corretto inserimento paesaggistico-ambientale delle trasformazioni integrandole con il contesto esistente e favorendo il generale miglioramento e la riqualificazione dell'ambito urbano.

Art. 32 Centri Parco

1. I principali centri Parco sono individuati presso gli abitati di Pasturo e di Esino Lario.
2. Tali strutture sono specificamente destinate all'insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'Ente Gestore del Parco e funzioni per la fruizione turistica del Parco, ricreative e per il tempo libero.
3. Fatto salvo quanto assentito dagli strumenti urbanistici comunali all'interno delle zone di iniziativa comunale, ulteriori punti funzionali di ricezione potranno essere previsti presso la sede del Parco e negli altri comuni del Parco mediante il recupero delle strutture esistenti, secondo i parametri e le modalità assentite per le specifiche zone di cui ai precedenti articoli, e purché sia assentito il cambio d'uso per destinazioni d'uso non agro-silvo-pastorali, garantendo adeguati spazi per la sosta da realizzarsi con tecnologie e materiali che non comportino impermeabilizzazione delle superfici.
4. È consentita la realizzazione di nuove strutture da adibire a centri Parco, limitatamente alla funzione di centro Visitatori punto di accoglienza turisti e di informazione, con una superficie massima di mq 100 e solo qualora tali esigenze non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente all'interno delle zone dell'agro-naturalità a propensione ricettiva.
5. L'Ente Parco gestisce direttamente i centri Parco o può, mediante stipula di specifica convenzione, affidare la gestione degli stessi ad Associazioni o Società che svolgono per conto del Parco le funzioni di cui al comma 2.

Art. 33 Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico

1. Le zone a pericolosità geologica, idrogeologica, idraulica e sismica che interessano il territorio del Parco sono individuate:
 - nella cartografia dei Piani stralcio di Bacino (P.A.I. e P.G.R.A.);
 - nella componente geologica degli strumenti urbanistici comunali e provinciali.
2. Per tutti gli interventi di cui al presente Titolo, deve essere verificata la compatibilità con la specifica normativa associata a tali zone negli strumenti sopra elencati.
3. Il Parco si fa promotore di studi finalizzati all'approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità geologica, idrogeologica, idraulica e sismica del suo territorio in particolar modo nelle aree ove la pericolosità genera situazioni di rischio, nonché di interventi di cura e manutenzione diffusa volti a ripristinare gli equilibri naturali del territorio medesimo.

TITOLO IV NORME PARTICOLARI E DI SETTORE

Art. 34 Esercizio dell'attività estrattiva e mineraria

1. Nel Parco è vietata l'apertura e la coltivazione di nuove attività estrattive. Parimenti è vietato l'ampliamento di quelle esistenti, fatto salvo quanto previsto dal vigente Piano Cave della Provincia di Lecco approvato con D.G.R. X/903 del 24 novembre 2015.

2. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale devono conformarsi alle prescrizioni contenute, nel parere da emettere a cura dell'Ente Gestore, previsto all'articolo 21, comma 4, lettera e) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.; detto parere dovrà, in particolare, fare riferimento alle finalità e alle modalità di recupero, dettando prescrizioni per la tutela e la ricostruzione della funzionalità ambientale.

Art. 35 Gestione dei rifiuti

1. In tutto il Parco, all'esterno del perimetro IC, e preferibilmente anche all'interno delle zone IC, non sono ammessi gli impianti di smaltimento, trattamento e recupero finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatta eccezione per consentire lo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 4 e 6. Sono altresì vietati gli impianti di compostaggio dei rifiuti e gli impianti di incenerimento.

2. È vietato in tutto il Parco l'abbandono e la formazione di ammassi o depositi, anche temporanei, di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i cassonetti stradali e i centri per la raccolta differenziata comunali o intercomunali ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, i quali dovranno essere realizzati nelle zone di iniziativa comunale, ovvero nelle zone dell'agro- naturalità a propensione ricettiva, alle seguenti condizioni:

- a) sia verificato che all'interno delle zone I.C. non esistono zone idonee ad ospitare i centri di raccolta;
- b) il luogo dove localizzare il centro di raccolta sia preferibilmente posto nelle vicinanze di altri impianti o strutture pubbliche esistenti;
- c) non vi siano incompatibilità con esigenze di tutela dell'ambiente;
- d) la scelta della localizzazione sia preceduta da una verifica sulla viabilità di accesso e dei servizi connessi (elettricità ed acqua);
- e) siano finanziate e realizzate le opere di inserimento, mitigazione e compensazione ambientale, da concordare con il Parco a mezzo di specifica convenzione.

3. È ammesso l'accantonamento organizzato dei rifiuti urbani lungo le strade per la raccolta da parte del competente servizio.

4. È ammesso esclusivamente in zona IC il deposito temporaneo e il recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e scavi.

5. È ammesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore, il deposito temporaneo di materie prime, seconde o altri materiali di risulta provenienti da lavorazioni o allevamenti insediati nel Parco, o connesso all'esecuzione di interventi attuativi del presente piano, a condizione che sia realizzato all'interno del perimetro dei singoli insediamenti e che riguardi i processi lavorativi dell'insediamento interessato.

6. È fatto obbligo ai titolari o gestori dei rifugi di trasferire a valle, negli impianti di raccolta tutti i rifiuti prodotti dall'esercizio, o trattare i rifiuti secondo la normativa vigente. I rifiuti preventivamente raccolti, in attesa dell'invio a valle, dovranno essere stoccati in ambienti idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di spandimento di fanghi di depurazione, lo smaltimento e deposito preliminare dei rifiuti, l'abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 36 Infrastrutture, impianti tecnologici e servizi a rete

1. Le prescrizioni normative contenute nel presente articolo prevalgono sulle prescrizioni contenute nel titolo III – Zonizzazione, e non si applicano nella Zona di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 31, fermo restando quanto previsto dalla normativa e dalla programmazione paesaggistica, ambientale, geologica, idrogeologica e sismica prevalente vigente.

2. Al fine di assicurare in via prevalente la continuità e l'integrità delle aree naturali e agricole del Parco, le infrastrutture, le reti, gli impianti, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e le linee telefoniche e le altre opere di interesse pubblico, qualora effettivamente necessarie e non altrimenti localizzabili al di fuori del Parco, possono essere realizzate, preferibilmente nel sottosuolo, o lungo le direttrici viarie esistenti, purché non compromettano i valori ambientali, agricoli, ecologici e paesaggistici in modo irreversibile e permanente, interessino aree di minor valore e la progettazione privilegi le soluzioni a minor impatto ambientale. In tutti i casi dovrà essere studiato con particolare attenzione l'inserimento paesaggistico dei singoli manufatti, applicando gli indirizzi contenuti nei Piani di sistema del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

3. La progettazione e la realizzazione di opere e infrastrutture è uniformata ai seguenti principi:

- a. dimostrare che l'opera non è realizzabile al di fuori del Parco;
- b. ridurre al minimo l'occupazione di aree concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
- c. ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio o al miglioramento del bilancio ambientale;
- d. recuperare a fini ambientali, contestualmente e a cura e spese del titolare dell'opera, le aree già occupate da infrastrutture ed opere dismesse, o loro parti;
- e. prevedere compensazioni ambientali a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del Parco, le componenti dell'ambiente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, ecosistemi, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale);
- f. la progettazione e la realizzazione delle opere deve prevedere l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
- g. prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori;
- h. presentare obbligatoriamente il progetto di recupero ambientale nell'ipotesi di dismissione anche parziale dell'impianto tecnico.

4. I principi di cui al precedente comma sono applicabili:

- a. ai progetti di ampliamento e rettifica di strade statali e provinciali, per la parte inclusa nel Parco;

- b. alla realizzazione di strade comunali e di uso pubblico;
- c. alla realizzazione di parcheggi;
- d. agli allacciamenti di singole utenze e condotte energetiche esistenti;
- e. agli allacciamenti ad opere pubbliche di acquedotto, fognatura, di depurazione ed idrauliche, nonché agli adeguamenti di impianti esistenti relativi alle stesse opere pubbliche, ad esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- f. agli adeguamenti di impianti esistenti di opere pubbliche raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata), ad esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Non sono soggette alla procedura di cui all'art. 22 la realizzazione dei pozzi per l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, entro i seguenti limiti:

- a. il sito prescelto sia privo di vegetazione forestale, come individuata nel Piano di Indirizzo Forestale;
- b. i manufatti in elevazione non devono superare i 3 metri dal piano di campagna ed essere realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e suoi piani di settore;
- c. l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre 150 metri quadri di superficie e alberata con specie autoctone;
- d. gli allacciamenti siano posti sotto sedi di vie di comunicazione;
- e. I relativi lavori sono soggetti al rilascio della autorizzazione paesaggistica, che indica le opere di mitigazione.

6. In merito all'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile, l'Ente Gestore individua, mediante apposito regolamento, i criteri di localizzazione preferenziali dei siti, con specifico riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente, nonché le opere di mitigazione e compensazione ambientale, essendo le opere stesse da evitare in "Zona ad elevato valore naturalistico e paesaggistico" o nei coni visuali. Sono ammessi esclusivamente impianti di interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico.

7. È vietato l'impianto di nuovi distributori di carburante e/o di servizi annessi, ad eccezione della "Zona di iniziativa comunale" e nelle fasce di rispetto, individuate ai sensi del Codice della Strada, relative alla viabilità di interesse sovracomunale.

8. Nel caso di dismissione anche parziale di impianti tecnici (elettrodotti, oleodotti, gasdotti, centraline, cabine o altri manufatti di servizio) è obbligatoria la presentazione di un progetto di recupero ambientale, sul quale si esprime l'Ente Gestore. È possibile il riuso delle aree interessate dai suddetti impianti esclusivamente per finalità turistiche, agricole, ricreative, culturali o comunque di interesse pubblico.

Art. 37 Installazione impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

1. L'autorizzazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), è disciplinata dalla D.G.R. 18 aprile 2012, n. 3298 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia", dalla D.G.R. 12 giugno 2015, n. 3706 "Approvazione del programma energetico ambientale regionale (PEAR) integrato con la valutazione ambientale strategia (VAS)" e dalla D.G.R. 30 luglio 2015, n.3905 "Piano Energetico Ambientale Regionale: recepimento delle determinazioni dell'Autorità

di Bacino per il fiume Po in relazione alla compatibilità degli impianti idroelettrici e indicazioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

2. Nel Parco è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica e solare termica secondo le indicazioni del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e riassunte nelle Tavole sinottiche “fotovoltaico su edifici”, “fotovoltaico su altri manufatti”, “fotovoltaico al suolo”. Per gli impianti posti in area vincolata, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, costituisce titolo per l’installazione l’ottenimento preliminare dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in esame.

3. Per gli impianti di cui al precedente comma, da installarsi sulla copertura degli edifici esistenti, costituiscono elementi vincolanti, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica:

- a. la superficie complessiva dei moduli, che non può essere superiore a quella della copertura dell’edificio;
- b. l’impianto installato deve essere integrato o aderente alla copertura dell’edificio, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, nel caso di coperture non piane o a falda, oppure installato secondo i requisiti dell’Allegato 2 del D.M. 5 luglio 2012, nel caso di coperture piane.

Costituisce elemento di preferenza: l’utilizzo di moduli tonalizzati, ove l’impatto visuale in relazione al contesto paesaggistico di inserimento lo renda necessario.

4. Per gli impianti da installarsi sulla copertura degli edifici di nuova costruzione costituiscono elementi vincolanti nell’ambito del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione dell’edificio, il rispetto dei requisiti previsti dal punto 4 dell’Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.

5. È ammessa la realizzazione di impianti eolici da installarsi su edifici esistenti o nelle aree di pertinenza degli stessi aventi le caratteristiche di cui all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115, previa verifica della sostenibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento.

6. È ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse che non siano classificabili rifiuti, previa verifica della sostenibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento, secondo le indicazioni del PEAR e riassunte nelle Tavole sinottiche “biogas” e “biomasse solide e bioliquidi” alle seguenti condizioni:

- a. siano escluse le “Zone di elevato valore naturalistico e paesaggistico” e le “Zone di protezione e salvaguardia ambientale”;
- b. si ottemperi ai criteri per la progettazione paesaggistica di cui alla DGR 30 dicembre 2009 n.8/10974;
- c. in generale, l’intervento risulti coerente con le finalità e gli obiettivi di valorizzazione della filiera bosco-legno e legno-energia definiti dalla Lr. 31/2008, impiegando di preferenza combustibile di provenienza del Parco o di aree limitrofe.

7. Nel Parco è ammessa esclusivamente la realizzazione di impianti idroelettrici per la produzione di energia secondo le indicazioni del PEAR e riassunte nelle Tavole sinottiche “idroelettrico” se non specificatamente vietati da norme di settore (Piano di Bilancio Idrico, ecc.). Tra le aree idonee ad ospitare impianti FER ai sensi del vigente PEAR, sono escluse le zone identificate a rischio valanghe o frane ed esposte ad elevato rischio idrogeologico, così come definite nell’art. 33, così come nelle “Zone ad elevato valore naturalistico e paesaggistico” inserite come “acque di pregio” nei piani di cui al precedente art. 21 comma 13 delle presenti norme.

8. Non sono ammessi impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione.

Art. 38 Viabilità e circolazione

1. Le strade comprese nel Parco sono considerate, nel loro complesso, di rilevante interesse paesaggistico-ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia ed orografia del Parco. L'assetto del sistema viario contribuisce in modo significativo alla definizione dell'equilibrio dei sistemi ambientali e paesistici
2. All'interno del Parco, per ciò che concerne la viabilità principale, vige il codice della strada.
3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico statali, regionali, provinciali e comunali, delle aree di parcheggio, di servizio e dell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti o in costruzione. I suddetti divieti e limiti non si applicano ai mezzi:
 - a. di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'Ente Gestore o, di altri Enti pubblici e Enti di erogazione di pubblici servizi;
 - b. di servizio dell'agricoltura e selvicultura;
 - c. di servizio alle attività presenti e alle abitazioni;
 - d. impiegati per l'esecuzione di opere o attività temporanee, previa specifica autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - e. di servizio anti-incendio boschivo e di servizio alle attività selviculturali o pastorali, il cui uso è limitato alle effettive esigenze delle attività stesse.
4. Il Parco può autorizzare, per particolari e motivate esigenze, il transito di automezzi anche al di fuori delle strade di cui al precedente comma.
5. Fatte comunque salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere previste dalla normativa vigente in materia, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali, provinciali e regionali non sottoposti a procedura di Valutazione di impatto ambientale sono soggette alle disposizioni di cui al precedente art. 36 delle presenti norme (servizi a rete).
6. È ammessa la realizzazione di nuove strade di accesso e la trasformazione dei tracciati rurali esistenti solo se indispensabili per il raggiungimento di edifici residenziali o al servizio dell'agricoltura, altrimenti privi di accesso, o di nuclei abitati serviti da viabilità non idonea, o per il miglioramento dello svolgimento delle pratiche di alpeggio.
7. Fatti salvi i disposti concernenti i Siti Natura 2000, gli interventi e i progetti relativi alle strade pubbliche e private e ai sentieri, ove di competenza, sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a. non è ammessa variazione delle caratteristiche geometriche dei tracciati esistenti, se non per apporti rettifiche necessarie alla sicurezza del traffico e dell'utenza. Gli interventi di allargamento della piattaforma, la rettifica dell'asse longitudinale, nonché l'adeguamento dei raggi di curvatura sono consentiti nel rispetto del tracciato esistente; l'Ente Gestore del Parco può richiedere modalità esecutive che garantiscano il miglior inserimento ambientale dell'opera e la sua connessione con il sistema della fruizione del Parco stesso;
 - b. nelle pertinenze e nelle fasce di rispetto stradali il taglio della vegetazione forestale è sottoposto ai disposti di cui all'articolo 60 del R.R. 20 luglio 2007, n. 5 e s.m.i., fatte salve comunque le normali operazioni di potatura.
8. Nei casi di cui al precedente comma occorre fare riferimento agli orientamenti progettuali e alle indicazioni di metodo e di contenuto delineati dagli "Indirizzi di Tutela" (Vol. 6) e dai "Piani

di sistema" (Vol. 7) del vigente Piano Paesaggistico Regionale vigente nell'ambito della predisposizione di progetti relativi rispettivamente alle "Strutture insediative e valori storico- culturali del paesaggio" e alle "Infrastrutture a rete" di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 8/8837 parte integrante del PPR.

9. Negli interventi all'interno degli ambiti primo e secondo livello della Rete Ecologica Regionale e provinciale, le opere di cui al precedente comma 7, nonché gli interventi di manutenzione e consolidamento anche delle scarpate dovranno prevedere, per quanto possibile, l'impiego di tipologie costruttive tradizionali e di accorgimenti di ingegneria naturalistica, realizzati secondo la direttiva regionale "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvata con D.G.R. 20 febbraio 2000, n. 6/48740.

10. È consentita la realizzazione di brevi tratti di viabilità di accesso ad edifici esistenti che ne siano sprovvisti, purché realizzati secondo tipologie costruttive che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico, garantendo in ogni caso l'utilizzo pubblico della viabilità realizzata, limitatamente alle esigenze di accesso ad edifici dell'area o di servizi agro-silvo-pastorali.

11. Nel Parco è vietata, all'esterno dei centri abitati, ad eccezione delle strade statali e provinciali, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, foglia, dimensione e scopo. È comunque ammessa la segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del Parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici, aziende, esercizi di ristorazione. I cartelli e manufatti pubblicitari non rientranti nelle predette categorie, esistenti alla data di entrata in vigore del presente PTC, dovranno essere rimossi alla naturale scadenza della loro concessione in atto. Le tipologie ammesse dovranno prestare una particolare cura affinché siano rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali e dei coni ottici, degli intonaci degli edifici monumentali e di valore storico-culturale, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzando l'armonico inserimento nel più ampio contesto paesaggistico, ed escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente. L'Ente gestore cura la segnaletica direzionale e informativa del Parco.

12. La percorribilità ciclopedenale ed equestre delle strade e dei percorsi campestri e di qualunque natura è consentita in tutti i casi in cui siano preconstituiti diritti di pubblico passaggio. Il transito ciclopedenale ed equestre sulle strade private non di uso pubblico deve essere garantito in applicazione delle seguenti modalità:

- a) senza autorizzazione dell'Ente gestore non è ammessa la chiusura di strade, sentieri o percorsi campestri, o forestali o simili, di interesse pubblico e di rilevanza storica e paesaggistica con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impediscono il libero transito ciclopedenale ed equestre;
- b) il Parco detta norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e dei pubblici servizi delle strade e percorsi stessi, nonché, occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui alla precedente lettera a);
- c) il Parco, previa convenzione con i privati proprietari delle aree, può realizzare nuovi tracciati per la viabilità pedonale e ciclabile, prioritariamente lungo gli itinerari previsti dal Piano regionale della mobilità ciclopedenale, anche in attuazione di Accordi di Programma tra Ente Gestore del Parco, ente proprietario delle infrastrutture, Comuni territorialmente interessati e Provincia.

13. Il Parco può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al precedente comma, nei seguenti casi:

- a.) aziende faunistiche la cui convenzione preveda possibilità di visita controllata o guidata, anche

a pagamento, dell'azienda da parte del pubblico, per finalità educative e culturali, nei limiti compatibili con la tutela della fauna;

b.) viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito per ragioni di sicurezza pubblica o pubblica incolumità;

c.) qualora gli usi correnti ne pregiudichino la conservazione.

14. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopedinale ed equestre, il Parco può autorizzare chiusure provvisorie, da rimuoversi alla scadenza dell'autorizzazione. Sono fatte salve, inoltre, le chiusure temporanee per motivi di igiene pubblica veterinaria.

15. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano a strade e percorsi interni alla "Zona di iniziativa comunale", ovvero interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente, ovvero a brevi tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzabili ad altro scopo.

Art. 39 Parcheggi

1. L'Ente Gestore e i Comuni verificano le aree da destinare a parcheggio di uso pubblico in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità al Parco o di attrattività dello stesso.

2. I parcheggi saranno situati in aree esterne alla "Zona ad elevato valore naturalistico e paesaggistico" e, comunque, previa verifica che la loro collocazione non consenta la sosta di veicoli in prossimità di aree naturalistiche da preservare da calpestio, rumore o elevato afflusso di persone.

3. Nella progettazione delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale dell'opera nel Parco, soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni e le cortine alberate di contorno, da realizzare utilizzando specie e possibilmente gli ecotipi autoctoni.

Art. 40 Recinzioni

1. Nelle zone del Parco non lasciate all'iniziativa comunale, sono ammesse le recinzioni fisse solo a tutela di insediamenti edili o attività a carattere imprenditoriale già esistenti, purché non in contrasto con le esigenze di carattere ambientale e i criteri di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 2727. Nei casi non vietati dai commi 2 e 3, è consentita la realizzazione con soli paletti di legno senza reti e con il solo dado di fondazione, oppure con siepi di specie e possibilmente ecotipi autoctoni. L'uso di reti di qualunque materiale, a condizione che siano opportunamente mascherate da siepi di specie e possibilmente ecotipi autoctoni, è ammesso nel caso di recinzioni di allevamenti a carattere imprenditoriale e per la realizzazione di piccoli pollai per allevamenti avicoli familiari.

2. È vietata la recinzione di fondi agricoli e boschivi, di qualunque tipo e con qualunque materiale, con esclusione delle recinzioni provvisorie per dimostrate esigenze legate agli usi agro-silvo-pastorali, destinate alla protezione delle colture, al pascolo e all'esercizio dell'attività ortofloro-vivaistica e zootecnica; in quest'ultimo caso, fino all'approvazione del predetto regolamento, le recinzioni dovranno essere realizzate in parapetti in legno, alti fino a 150 cm.

3. È possibile erigere recinzioni di tipo temporaneo per usi agro-silvo-pastorali, nelle zone oggetto di intervento o nelle aree che a giudizio dell'Ente Gestore debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o ricerca scientifica, o per ragioni di pubblica incolumità. È sempre consentito l'utilizzo di recinzioni mobili, anche

elettrificate, per la protezione dei capi di allevamento dai predatori e per la tutela degli habitat di torbiera e di zone umide con vegetazione di particolare pregio.

4. Le recinzioni, ove ammesse:

- a. non dovranno interferire con il tracciato dei percorsi pedonali e non dovranno essere realizzate a distanza inferiore a 1 m da strade o sentieri di pubblico utilizzo, ovvero a quanto previsto dal regolamento di polizia idraulica vigente;
- b. non dovranno essere di intralcio alla libera circolazione della piccola fauna selvatica;
- c. dovranno preferire la soluzione di minore impatto visuale e costruttivo, privilegiando le tecniche più leggere, escludendo per quanto possibile i manufatti prefabbricati in cemento o simili.

5. Sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetti in legno di altezza non superiore a cm 110, nel rispetto delle norme di circolazione stradale vigenti.

6. La realizzazione di opere di sostegno dei terrazzamenti esistenti è consentita mediante pali in legno a condizione che siano sviluppate parallelamente al fronte dei terrazzamenti e non ortogonalmente.

Art. 41 Verde attrezzato

1. Nella gestione del verde attrezzato, gli enti pubblici dovranno utilizzare specie e ecotipi arborei ed arbustivi autoctoni. Nella gestione del verde privato sono vietate le specie legnose alloctone e per quanto riguarda le essenze erbacee e arbustive deve essere impedita la propagazione sul territorio degli ecotipi alloctoni. In ambiti forestali è ammessa la sola introduzione di ecotipi autoctoni e di altri indicati nel Piano di indirizzo forestale.

2. L'Ente Gestore può ordinare l'eliminazione di specie esotiche in qualsiasi area del Parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e di alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse.

Art. 42 Disciplina delle attività ai fini della salvaguardia naturalistica ed ambientale

1. Per quanto non disciplinato, fatti salvi i divieti, le limitazioni e le prescrizioni contenute nei precedenti articoli del Titolo II, III e IV delle presenti norme, l'esercizio delle attività all'interno del Parco è regolato anche dal presente articolo.

2. Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento d'uso, la raccolta dei funghi epigei è regolamentata dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352 e dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII.

3. La raccolta della flora spontanea protetta, delle piante officinali e dei frutti del sottobosco è ammessa secondo le disposizioni della Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea).

4. La raccolta di minerali a scopo scientifico, culturale, educativo o per collezione è effettuata o autorizzata dall'Ente Gestore, con le cautele, le attrezzature e per la quantità consentite dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 (Disciplina delle ricerche e della raccolta di minerali da collezione), come modificata all'art. 8-bis, comma ottavo della L.R. 2 febbraio 2001 n. 3, fatta salva l'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge stessa, nel caso di attrezzature diverse o di superamento delle quantità massime prescritte. Resta in ogni caso ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Dette norme sono integrate dal Regolamento d'uso per la tutela

geomorfologica e per l'attività speleologica secondo quanto previsto dall'art. 5 delle presenti norme.

5. Per le ricerche e ritrovamenti di fossili e per i siti minerari di interesse storico resta ferma la disciplina del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Dette norne sono integrate dal Regolamento d'uso per la tutela geomorfologica e per l'attività speleologica.

6. Fino all'approvazione del Piano di Settore delle attività agricole e zootecniche è vietato il transito ed il pascolo ovi-caprino non regolamentato ed autorizzato in base alla normativa vigente.

7. Nel Parco non è ammesso il nuovo insediamento di industrie e attività insalubri di prima e seconda classe; per quelle esistenti alla data di adozione del presente Piano, sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi atti a sostituire le attività di prima classe con altre attività compatibili con il Parco; per la loro non conformità funzionale con gli obiettivi del PTC, possono essere disciplinate dal Parco mediante apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, definendo i tempi ed i metodi di gestione e le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sul territorio, nonché le modifiche degli impianti consentibili e i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione e/o delocalizzazione.

8. Gli insediamenti industriali e/o artigianali presenti all'interno del Parco alla data di approvazione del PTC, che dimostrino l'impossibilità ad espandersi all'interno del lotto di pertinenza, possono presentare al Comune e all'Ente Gestore un'istanza di ampliamento fino a un massimo del 20% della superficie coperta esistente, purché l'ampliamento:

- a. sia localizzato in area adiacente e non caratterizzata da elementi di pregio naturalistico e/o geologico;
- b. sia subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune e l'Ente gestore, nella quale deve essere prevista la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e le idonee garanzie per la loro corretta realizzazione;
- c. sia volto al miglioramento o all'innovazione dei cicli produttivi e tecnologici dell'attività insediata.

9. Sono di norma vietati i movimenti di terra nelle "Zone ad elevato valore naturalistico e paesaggistico" e nelle "Zone di protezione e salvaguardia ambientale", fatte salve:

- le attività agro-silvo-pastorali;
- gli interventi direttamente eseguiti dall'Ente gestore del Parco, ovvero dallo stesso autorizzati, allo scopo di tutelare ed incrementare il valore naturalistico delle aree;
- ristrutturazioni ed adeguamenti sanitari e di legge degli edifici esistenti.

10. Sull'intero territorio del Parco sono vietati il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami od auto in demolizione, le attività di autocross e motocross, rally, le attività di aeromodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo, nonché i "parchi divertimento" o parchi avventura con strutture stabili disturbanti, secondo le precisazioni di cui al seguente comma.

11. È vietato il campeggio libero, fatti salvi i campeggi autorizzati in "Zona di iniziativa comunale" o in "Zona dell'agro-naturalità a propensione ricettiva", il campeggio temporaneo di cui all'articolo 47 della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, consentito previo nulla osta del Parco, e l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente gestore del Parco. I complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 e s.m.i. sono ammessi, ove previsti dallo strumento urbanistico comunale, nella zona riservata alla

pianificazione comunale. È vietato installare campeggi o depositi di roulotte, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. per l'esercizio dell'agriturismo, ove previsto dalle norme di zona. In ogni caso i predetti campeggi, fatte salve le competenze comunali ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 e s.m.i., sono soggetti a provvedimento autorizzativo del Parco, nel quale possono essere indicate modalità e cautele da osservarsi nell'esercizio e al termine del campeggio. Il Parco potrà, altresì, indicare aree diverse rispetto a quelle prescelte dal soggetto organizzatore del campeggio, in caso di alternative a minor impatto ambientale. Sono fatte salve le competenze del Parco per gli interventi edilizi necessari all'allestimento del campeggio.

12. Sono ammessi chioschi temporanei, previa autorizzazione paesaggistica del Parco, nei punti di corrispondenza con percorsi e itinerari di fruizione turistica o nelle aree di sosta o da picnic, nel rispetto dei limiti e delle procedure di autorizzazione del PAI.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 43 Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità

Per l'attuazione delle norme speciali di salvaguardia di cui all'art. 102-bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., si rimanda a quanto previsto in merito nei PGT dei Comuni.

Art. 44 Prevenzione degli incendi

Per quanto riguarda l'attività di prevenzione incendi, si fa riferimento alla L. 21 novembre 2000, n.353 (legge quadro), alla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., al R.R. 20 luglio 2007, n. 5, oltre che al "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" vigente, alla cui definizione concorre anche l'Ente gestore.

Art. 45 Vigilanza e sanzioni

1. Nel Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente Gestore, con le modalità previste dal Titolo III della legge regionale 86/1983 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e sanzioni.

Art. 46 Poteri di deroga

1. Le prescrizioni ed i divieti contenuti nel PTC del Parco e nelle presenti norme non si estendono alle attività ed interventi di interesse della difesa nazionale e della protezione civile.

2. Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86, art. 18.6-ter, e dalla D.G.R. 29 novembre 2013, n. X/990 "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali (art. 18, comma 6-ter, l.r. 86/1983)" (BURL 12 febbraio 2014, n.7).

Art. 47 Pubblicità degli atti, informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

1. L'Ente gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente Piano, con particolare riferimento ai Comuni, alle

Province, all'Autorità di Bacino, all'Agenzia di Tutela della Salute, alle Comunità Montane, al Consorzio Bacino Imbrifero Montano, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie, pescatorie operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio, con particolare riferimenti a quelle agricole.

2. A tal fine l'Ente gestore organizza apposite conferenze, preferibilmente con periodicità annuale e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC o di adozione dei piani attuativi del PTC medesimo.